IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. V - Maggio 1927

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **Atti del S. P.** Dichiarazioni circa il permesso di leggere l'*Action Française*, p. 129. - **S. C. del S. Officio.** Circa certa letteratura immorale, p. 130. - **S. C. del Concilio.** *Caurien.* Circa le vacanze e assenze del coro, p. 133. - **S. C. dei Riti.** Istruzione circa le Messe nelle XL Ore, p. 135. — **CONSULTAZIONI.** Delle pensioni sui benefici, p. 137. — **QUESTIONI.** I. Circa l'indulgenza pel «Dominus meus et Deus meus», p. 147. II. Circa il riparto delle quote canonicali governative, p. 149. — **QUESITI MINORI**, (15-20), p. 150. — **BREVI RISPOSTE**, (18-33), p. 152. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Sui religiosi nominati parroci, p. 154. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 155. — **RECENSIONI**, 157.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Circa il permesso di leggere il giornale «L'Action Française» proscritto dal S. Padre stesso. [*A. A. S.*, XIX, 185] (1).

Dichiarazione. — Cum beatissimus Pater, die XXIV mensis Februarii a. MDCCCCXXVII, E.mum Dominum Card. Ludovicum E. Dubois Archiepiscopum Parisiensem coram admisisset, haec quae sequuntur, quoad damnationem Commentarii diurni *L'Action Française* eidem percontanti declaravit:

1. Cum Summus ipse Pontifex memoratum Commentarium Indici librorum prohibitorum inseruerit, idem unus huiusmodi interdictione ac vetito exsolvere potest.

2. Attamen, pro sua in Galliae Episcopos benevolentia ac peculiari fiducia, eisdem facultatem facit, ut, veniam dare queant, raro quidem ac gravibus tantum de causis, fidelibus suae iurisdictioni subiectis, legendi Commentarii *L'Action Française*.

3. Quae autem generali modo iam habita sunt aut in posterum habebuntur, rescripta legendi libros aut ephemerides prohibitas, veniam non praebent memoratum Commentarium legendi, tam sollemni documento ab ipsa Sanctitate Sua proscriptum.

(1) Tale dichiarazione è certamente importante, non solo per l'oggetto, ma ancora pel principio giuridico ivi espresso, circa gli effetti delle condanne pronunziate personalmente dal S. Padre, la cui applicazione o mitigazione, diversamente da quelle promulgate anche dai Dicasteri ecclesiastici, che pure sono «la Santa Sede» (cfr. c. 7), è riservata esclusivamente a Lui. («Omnis res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur»). Si noti infatti che le restrizioni enunziate in questa dichiarazione si applicano al solo giornale «L'A. F.» e non p. es. alle opere del Maurras, pure condannate col medesimo decreto, ma pel tramite della S. C. dell'Indice.

Quae quidem declarationes Augustus Pontifex E.mo Cardinali Archiepiscopo Parisiensi mandavit ut cum ceteris universae Galliae Cardinalibus et Archiepiscopis, in communem coetum mox conventuris, communicaret, easque publici iuris fieri iussit.

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

A tutti gli Ordinarii, circa la letteratura sensuale e sensuale-mistica [*A. A. S.*, XIX, 186] (1).

Istruzione. — Inter mala huius aetatis funestissima, quae doctrinam christianam de moribus penitus subvertunt atque animabus, Iesu Christi emptis pretioso Sanguine, admodum nocent, imprimis numeranda sunt ea litterarum genera quae sensualitati et libidini aut etiam lascivo cuidam mysticismo indulgent. Huiusmodi sunt praecipue fabulae romanenses, narratiunculae commenticiae, dramata, comoediae, quarum quidem scriptionum incredibiliter fecunda sunt haec tempora quotidieque maior ubique copia diffunditur.

Quae ingeniorum commenta quibus tam multi, maximeque iuvenes, tantopere capiuntur, si pudoris et honestatis finibus, non sane angustis, continerentur, non solum sine fraude delectare, sed etiam ad legentium mores conformandos prodesse possent.

Nunc vero satis dolere non licet, ut dictum est, ex hac affluentia librorum in quibus magna cum fascinatione nugacitatis par inest turpitudo, gravissimam animarum iacturam exsistere. Etenim quam plures huius generis scriptores fulgentissimis imaginibus impudica facta depingunt; obscoenissima quaeque, modo tecte, modo aperte et procaciter, omni castimoniae lege neglecta, enarrant; subtili quadam analysi vitia carnalia vel pessima describunt eaque cunctis orationis luminibus et lenociniis exornant, adeo ut nihil iam in moribus inviolatum relinquatur. Id omne quam perniciosum sit, praesertim adolescentibus, quibus fervor aetatis difficiliorem efficit continentiam, nemo est qui non videat. Volumina autem illa, tenuia saepe, parvo venalia prostant apud bibliopolas, per vias et plateas civitatum, in stationibus, quae dicuntur, viae ferreae, eademque in manus omnium mira rapiditate veniunt et familias christianas in magna et luctuosa frequenter discrimina adducunt. Nam quis ignorat litteris eius modi phantasiam fortiter excitari, effrenatam libidinem vehementer accendi et cor in coenum turpitudinum trahi?

(1) Tale importantissima e praticissima *Istruzione* viene promulgata mentre il fascicolo va in macchina; non ha, del resto, bisogno di commenti.

Ceteris vero fabulis amatoriis multo peiores solent ab iis proferri qui, horribile dictu, pabulum morbosae sensualitatis rebus sacris cohonestare non verentur, amoribus impudicis quamdam pietatem in Deum et religiosum mysticismum, falsissimum quidem, intexendo: quasi Fides cum rectae vivendi normae negligentia, imo impudentissima infitiatione, componatur et virtus religionis cum morum depravatione consocietur. Contra, sanctum est vitam aeternam neminem consequi posse, qui licet veritates divinitus revelatas vel firmissime credat, praecepta tamen a Deo data non custodit, cum christiani hominis ne ipsum quidem mereatur nomen quicumque fidem Christi professus, Christi vestigiis non ingreditur: «Fides sine operibus mortua est» (Iac., 2, 26) monuitque Salvator noster: «Non omnis qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in regnum caelorum, sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in caelis est, ipse intrabit in regnum caelorum» (Matt., 7, 21).

Ne quis vero illa opponat: in pluribus illorum librorum nitorem et ornamenta orationis vere laudanda inesse, psychologiam hodiernis iuventis congruentem praeclare doceri, lascivas autem corporis voluptates eo reprobari quod exprimantur, ut sunt, foedissimae, aut quod interdum cum conscientiae angoribus conunctae ostendantur, vel quod patefiat quam saepe extrema turpissimi gaudii luctus cuiusdam poenitentiae occupet. Nam neque scribendi elegantia, nec medicinae aut philosophiae scientia — si modo his litterarum generibus ea continentur — nec mens, quaevis ea sit, auctorum impedire unquam possunt quominus lectores, quorum generatim, propter naturae corruptionem, magna est fragilitas magnaque ad luxuriam propensio, paginarum immundarum illecebris sensim irretiti, et mentibus pervertantur et cordibus depraventur, ac, remissis habenis cupiditatum, ad scelera omnis generis delabantur, vitamque ipsam, sordibus oppletam, fastidientes, haud raro se ipsi interimant.

Ceterum quod mundus, qui sua quaerit usque ad contemptum Dei, his libris delectetur, eosdemque divulget, mirandum non est; sed maxime dolendum, a scriptoribus qui christiano nomine se iactant, operam studiumque in tam exitiosas litteras conferri. Numquid fieri potest ut principiis ethicae evangelicae adversando, adhaereatur Iesu benedicto, qui omnibus, ut carnem cum vitiis et concupiscentiis suis crucifigant, praecepit? «Si quis vult — inquit — post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem cuam, et sequatur me» (Matt., 16, 24).

Atque eo quidem audaciae et impudentiae scriptores processisse non paucos videmus, ut ea ipsa vitia suis libris in vulgus spargant, quae Apostolus vel nominari a christifidelibus vetuit: «Fornicatio autem, et omnis immunditia... nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos» (*Eph.*, 5, 3). Discant isti tandem aliquando se duobus dominis

servire non posse, Deo et libidini, religioni et impudicitiae. « Qui non est mecum — ait Dominus Iesus — contra me est » (Matt., 12, 30), ac certe cum Iesu Christo non sunt scriptores sordidis descriptionibus bonos depravantes mores, qui societatis civilis ac domesticae sunt verissima fundamenta.

Itaque perspecta litterarum lascivarum colluvie, quae quoquo anno latius omnes fere nationes inundat, Sacra haec Suprema Sancti Officii fidei et moribus tuendis praeposita Congregatio apostolica auctoritate ac nomine SS.mi Domini Nostri Pii Divina Prov. Papae XI, omnibus locorum Ordinariis mandat, ut omni qua possunt ope tanto tamque praesenti malo mederi conentur.

Profecto ipsorum est, qui a Spiritu Sancto positi sunt regere Ecclesiam Dei, in omnia, quae in suis dioecesibus typis imprimantur et edantur, solerter diligenterque invigilare. Neminem autem illud effugit, libros, qui toto orbe hodie vulgantur, longe crebriores esse quam qui a Sede Apostolica examini possint subiici. Propterea Pius X s. r. Motuproprio « *Sacrorum Antistitum* » haec edixit: « Quicumque in vestra uniuscuiusque dioecesi prostant libri ad legendum perniciosi, ii ut exulent fortiter contendite, solemni etiam interdictione usi. Etsi enim Apostolica Sedes ad huiusmodi scripta e medio tollenda omnem operam impendat, adeo tamen iam numero crevere, ut vix notandis omnibus pares sint vires. Ex quo fit, ut serior quandoque paretur medicina, quum per longiores moras malum invaluit ».

Nec vero talium voluminum et opusculorum pleraque, quamquam perniciosissima, speciali Supremae Congregationis censura plecti valent. Quare Ordinarii ex canone 1397 § 4 C. I. C. per se aut per Consilia *a vigilantia*, quae quidem Summus idem Pontifex, litteris encyclicis « *Pascendi dominici gregis* » instituit, sedulo naviterque gravissimum istud munus explere studeant; neque opportune denunciare in dioecesanis Commentariis praetermittant eosdem libros uti damnatos et quam maxime noxios.

Praeterea quis ignorat Ecclesiam generali lege iam statuisse, ut libri pravitate infecti, qui morum integritatem data opera vel ex professo laederent, vetiti haberentur omnes, perinde ac si in *Indicem* librorum prohibitorum relati essent? Consequitur inde ut peccatum letale ab iis admittatur qui sine permissione debita librum non dubie salacem legant, etiamsi ab Auctoritate ecclesiastica non sit nominatim damnatus. Et quia de hac re, maximi quidem momenti, falsae et exitiosae opiniones obtinent inter christifideles, ideo locorum Ordinarii pastoralibus admonitionibus curent, ut imprimis parochi eorumque adiutores animum in id intendant, et fideles opportune edoceant.

Insuper omnibus declarare qui libri nominatim, pro singularum

dioecesium necessitatibus, ipso iure prohibiti sint Ordinarii ne omittant. Quod si fideles a volumine quopiam arcere efficacius celeriusque se posse existiment si peculiari decreto illud improbent, hoc suo iure omnino utantur oportet sicut, gravioribus causis postulantibus, id ipsum consuevit S. Sedes, ad praescriptum canonis 1395 § 1 C. I. C.: «Ius et officium libros ex iusta causa prohibendi competit non solum supremae auctoritati ecclesiasticae pro universa Ecclesia, sed pro suis subditis Conciliis quoque particularibus et locorum Ordinariis».

Denique haec Suprema Sacra Congregatio omnes Archiepiscopos, Episcopos et reliquos locorum Ordinarios iubet, occasione relationis dioecesanae, quidquid contra libros lascivos statuerint et exsecuti sint, Sancto Officio manifestare.

Ex aedibus Sancti Officii, die 3 Maii 1927.

R. Card. MERRY DEL VAL, *a Secretis*.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa le vacanze e assenze dal coro.

Caurien. — 14 novem. 1925. - Episcopus Caurien, in Hispania, tria haec dubia solvenda proposuit:

I. Utrum canonici iubilati et qui chorale indultum obtinuerunt, censeri possint inter praesentes ad effectum constituendi, simul cum aliis, duas tertias partes Capitularium, qui ex praescripto Codicis (Can. 418, § 2) servitio chori intenti esse debent; vel potius, computari debeant, prout vere et realiter sunt, inter absentes ita ut aliis canonicis consuetas vacationes impediant.

II. Utrum tertia pars canonicorum, de qua in citato can. 418, § 2, intelligi debeat tertia pars numeri totalis canonicorum cuiuscumque ecclesiae; vel tertia dumtaxat pars canonicorum qui, demptis iubilatis et indultariis, supersunt, ita ut semper et in omni casu aliqui vacationibus frui possint.

III. Utrum post Codicem sustineri valeat consuetudo, vi cuius canonicus hebdomadarius et excusatur ab horis canonicis cantatis Missam conventualem sequentibus et fructus praebendae et distributiones illis horis respondentes percipit; an e contra post Missam celebratam ad chorum redire teneantur ibique manere usque ad finem cantus Nonae (vel Vesperarum tempore Quadragesimae).

Die 14 novembris 1925. - Sacra Congregatio Concilii in plenariis Emor.um Patrum comitiis respondendum censuit:

Ad. I. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad alteram.

Ad. II. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad alteram.

Ad. III. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam. Et ad mentem. *Mens est*: Si Missa tempore Quadragesimae cantetur post Tertiam, hebdomadarius tenetur redire ad chorum tempore Vesperarum.

Facta autem SS.mo D.no Nostro Pio div. Provid. PP. XI relatione per infrascriptum S. Congregationis Secretarium, in audientia diei 16 eiusdem mensis et anni, Sanctitas Sua datas resolutiones approbare et confirmare dignata est.

DONATUS Card. SBARRETTI, *Praefectus*.

L. ✠ S.

† Julius ep. Lampsacen., *Secretarius*.

ANNOTAZIONI

Il primo dubbio riguarda il can. 418, in cui è vietato che, per causa delle vacanze «ne uno eodemque tempore capitulares ultra tertiam partem absint». È chiaro lo scopo del canone: di impedire, cioè, che per detta causa abbia a cessare il servizio divino, o, che è peggio, abbia a farsi senza il debito decoro. (Cfr. Bened. XIV, *Instit.* 107, § VI, n. 75). Ma *Capitulares* sono tutti i canonici, anche coloro che godono l'indulto d'assenza o di giubilazione: dunque anche questi sono da numerarsi per aversi la *tertia pars*: infatti il Codice dice «non absint ultra tertiam partem capitularium» e non dice «ultra tertiam partem capitularium *non exemptorum*». La risposta è ovvia: «ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus». D'altra parte il n. 2 del can. 418 dà al Vescovo la facoltà di provvedere agli inconvenienti che possono lamentarsi.

La risposta al secondo dubbio è ovvia conseguenza della risposta al primo. Ma che dire, nel caso che il numero degli indultati e dei giubilati costituisca già la terza parte dei capitolari? In tal caso gli altri non potranno dunque prendere le giuste vacanze? Si risponde, come abbiamo già accennato, che il can. 418 § 2 dà al Vescovo la facoltà di concedere in tal caso una *specialis licentia*. Ma è chiaro che meglio è prevenire affinchè questo caso non avvenga (cfr. Barbosa, *de can.* cap. III, n. 1): e ove manchino altri beneficiati minori che possano sostenere con decoro l'officiatura, Benedetto XIV, l. c., n. 64 osserva «tertio, si divinus cultus aliquid detrimenti capiat, canonicos immunes (cioè non solo gli indultati, ma anche i giubilati) revocari posse ab Episcopo ut resideant et choro inserviant».

Anche la risposta al terzo dubbio, non ci sembra presentare difficoltà. Infatti dalla recita nel coro scusa evidentemente la necessità imposta dallo stesso servizio corale, in forza delle Rubriche; anzi in questo caso appunto si dice che «supplet Chorus». Così finita la *Prima*, p. es., il celebrante e i Ministri, devono necessariamente uscire dal Coro per prepararsi alla Messa cantata, che le rubriche vogliono celebrata *absque intervallo*, post Tertiam. E viceversa, finita la Messa, il Coro deve *subito* intonare la Sesta, mentre il celebrante e i ministri sono certo in sagrestia. Come dunque dovrebbe il cele-

brante perdere le distribuzioni di Terza, Sesta e Nona, se è occupato nella *necessaria* (can. 810) preparazione e ringraziamento? (Cfr. De Herdt, *Praxis*, p. 369), che cita una consimile S. C. C., 21 aprile-19 marzo 1877, ove fu risposto: «Nihil esse innovandum» (cfr. anche *A. A. S.*, X, 240). Molto più nel caso, in cui si allega una consuetudine, la quale, del resto, può dirsi del tutto *universale*. Si osservi, però che, giusta la stessa consuetudine, se la Messa è cantata *in quaresima* dopo Terza, il celebrante non è scusato se non torna almeno pel Vespro.

Sacra Congregazione dei Riti.

Istruzione circa le Messe nella esposizione delle Quarantore [*A. A. S.*, XIX, p. 192].

Romana. — Ut ea, quae in Clementina Instructione atque in Decretis huius Sacrae Rituum Congregationis iam praescripta fuerant circa Missas tempore Orationis XL Horarum celebrandas, novis Missalis Romani Rubricis omnino respondeant, eadem Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, haec declaranda censuit, nimirum:

I. Missa votiva solemnis de SS.mo Sacramento vel pro Pace permittitur iisdem diebus, quibus Missa votiva solemnis pro re gravi et publica simul causa celebrari potest, iuxta novas Missalis Romani Rubricas, tit. II, n. 3. Diebus autem quibus huiusmodi Missa impediatur, in Missa solemni diei currentis sub unica conclusione cum prima Oratione addatur Commemoratio de Missa votiva impedita; sed Oratio de Ss.mo Sacramento, ob identitatem Mysterii, omittatur in Festis Passionis, Crucis, Ss.mi Redemptoris, Sacratissimi Cordis Iesu et Pretiosissimi Sanguinis, iuxta Decretum n. 3924 ad IV, diei 3 Iulii 1896.

II. In eadem Missa votiva solemni de SS.mo Sacramento vel pro Pace, necnon in Missa solemni quae illius Missae votivae impeditae locum tenet, fiant tantummodo Commemorationes quae praescribuntur in Missa votiva solemni pro re gravi et publica simul causa, iuxta novas Missalis Romani Rubricas, tit. II, n. 3, et tit. V, nn. 3 et 4.

III. In Missa votiva solemni pro Pace et in Missis privatis quae triduo expositionis celebrentur addatur Collecta de Ss.mo Sacramento, etiam occurrentibus Festis solemnioribus universalis Ecclesiae, nunquam autem sub unica conclusione cum Oratione Missae, sed post Orationes a Rubricis praescriptas, haec tamen Collecta omittatur, si Missa vel Commemoratio in Missa occurrens sit de identico Domini Mysterio, et in Missis quae in Commemoratione omnium fidelium defunctorum celebrentur.

IV. In Missa votiva solemni pro Pace, etiamsi extra Dominicam celebretur, Symbolum addatur, iuxta novas Missalis Romani Rubricas, tit. VII, n. 3 et Decretum n. 3922, tit. II, § 3, diei 30 iunii 1896.

Facta autem Ss.mo D.no Nostro Dio Papae XI per infrascriptum Cardinalem S. R. C. Praefectum, relatione, Sanctitas Sua praefatam Instructionem circa Missas in Oratione XL Horarum celebrandas approbavit, eamque adhibendam decrevit, contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 27 Aprilis 1927.

† A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

A. Mariani, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Si è, con questo Decreto, soddisfatto ad un pio desiderio dei liturgisti e dei devoti del SS.mo Sacramento quello cioè di uniformare le prescrizioni della *Istruzione Clementina* a quelle delle *Additiones et variationes* al Messale Romano.

Infatti, dispiaceva un poco, considerato il carattere che, fin dall'istituzione delle *Quarantore*, fu dato all'Esposizione del SS.mo Sacramento di tal genere, cioè di una vera *Solennità*, dispiaceva, diciamo, che le Messe solenni che l'accompagnano fossero state poste in una categoria inferiore, per quanto riguarda i privilegi intrinseci di esse. Ciò si verificava circa le commemorazioni ammesse, e circa il *Credo* non attribuito alla Messa *pro Pace*, pur essa dichiarata solenne, per es., quanto al canto.

Ora viene a dichiararsi: 1° che queste Messe vanno considerate come votive solenni *pro re gravi et publica Ecclesiae causa*; 2° che, nel caso d'impedimento, la commemorazione di dette Messe deve farsi come *de Missa votiva impedita*, e non come semplice *colletta*, sotto unica conclusione con la prima orazione; 3° che nelle Messe votive solenni, ed in quelle che ne assimilano, diciamo così, il carattere, tenendo il luogo di esse, impedite, quanto alle commemorazioni, si segua la regola generale, sanzionata nelle Rubriche riformate (v. luogo cit. nel n. II del Decreto); 4° che nella Messa votiva solenne *pro Pace*, quando è permessa, e in *tutte* le Messe private, cioè anche in quelle dei giorni più solenni della Chiesa universale, per es., il giorno della Pentecoste, si aggiunga l'Orazione del SS.mo Sacramento, ma non come surrogato di una Messa votiva solenne impedita, sì bene come Colletta semplice, e dopo le altre orazioni di Rubrica che vi fossero.

Le esclusioni delle orazioni *de identico Domini Mysterio*, e delle Messe *pro Defunctis*, sono ovvie.

Il simbolo, da aggiungersi alla Messa solenne *pro Pace*, completa ciò che prima mancava al vero carattere di solennità. Alcuni forse credevano che vi ripugnasse il colore violaceo, ma bastava riflettere che questo non ripugna nelle Domeniche di Avvento e di Quaresima.

Rimane a far osservare che, secondo quanto è detto in questo nuovo Decreto, vi è una novità circa la commemorazione del SS.mo Sacramento, che è da farsi anche nel caso di impedimento della Messa votiva solenne *pro Pace*; così che

per es., la Domenica di Passione, occorrendo il secondo giorno delle XL ore, si dovrà cantare la Messa di detta Domenica, con l'orazione *pro Pace sub unica conclusione* (rappresentando la Messa votiva solenne impedita) e con l'altra del SS.mo Sacramento *sub distincta conclusione* (trattandosi di semplice, per quanto solenne, Commemorazione).

Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.

Si mantiene l'obbligo del corso di filosofia scolastica per conseguire la laurea in teologia o diritto canonico [*A. A. S.*, XIX, 194].

Dichiarazione. — Quaesitum est a Sacra Congregatione de Seminariis et de Studiorum Universitatibus utrum praescriptio in Litteris Encyclicis *Pascendi* (8 Septem. 1907) contenta hisce verbis: « Theologiae ac Iuris Canonici Laurea nullus in posterum donetur, qui statum curriculum in scholastica Philosophia antea non elaboraverit. Quod si donetur, inaniter donatus esto », adhuc vigeat.

Re Ss.mo D. N. Pio PP. XI delata in audientia die 27 huius mensis ab infrascripto eiusdem Sacrae Congregationis Card. Praefecto, Ss.mus respondere dignatus est:

Affimative. (1.)

Romae, e S. Congregatione de Seminariis et de Studiorum Universitatibus, die 29 Aprilis 1927.

C. Card. Bisleti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Iacobus Sinibaldi, Ep. Tiberien., *Secretarius.*

CONSULTAZIONE

Delle pensioni sui Beneficii ecclesiastici.

In questa città di B. vi sono due parrocchie, la cui cura, fino al 1670 era demandata al Canonico-Arciprete della Cattedrale. Nel 1670 il Vescovo, durante la S. Visita, giudicò giustamente che ciò non poteva essere *senza detrimento dell'una e dell'altra parrocchia*; e perciò emanò un Decreto, col quale

(1) La risposta è nel senso delle note dichiarazioni della S. C. del S. Officio, che cioè le misure prese nella *Pascendi* contro il Modernismo sono tuttora in vigore. Ma forse anche prescindendo da ciò, indica la mente della S. Sede circa la necessaria formazione *scolastica*, per ottenere l'abilitazione all'insegnamento che conferisce la Laurea. Fu poi opportuno promulgare di nuovo tale dichiarazione giacchè, specie quanto alla laurea in diritto canonico, veniva largamente trascurata con danno anche dei laureati, che ottenevano un grado *invalido*.

separò dall'Arcipretura il beneficio parrocchiale di S. Biagio e l'unì ad un canonicato della stessa Cattedrale, che avea meschinissima prebenda (L. 21.25!). Quanto alle rendite della Parrocchia di S. Biagio così leggesi in quel Decreto: « *... in virtù della nostra ordinaria facoltà e di quella delegata dalla Sede* « *Apostolica, della quale, in questo, usufruiamo, giusta la disposizione del* « *S. Concilio Trid. sess. 24 ref. c. 15 ed in ogni altro miglior modo, via e forma* « *concessici dal diritto, assegniamo i frutti, le rendite ed entrate della Chiesa* « *Parrocchiale nel modo seguente: dieci tomoli di grano alla prebenda Arci-* « *diaconale; altri dieci alla prebenda Arcipretale, ed alla prebenda del detto* « *canonicato (cui fu unita la Parrocchia) e suoi successori in avvenire i* « *restanti frutti di detta Parrocchia insieme alla cura delle anime e gli altri* « *oneri sopportati di solito* ». — Il quantitativo del grano ai primi del secolo scorso era di tomoli 120; ma in seguito venne diminuito del quinto, diminuita perciò del quinto la parte assegnata all'Arciprete e all'Arcidiacono, che ricevevano otto tomoli, invece di dieci. Ultimamente i tomoli 96 subirono una nuova riduzione quasi del quinto, e se ne ritraggono adesso 74; ma l'Arciprete e l'Arcidiacono non consentono alla proporzionale riduzione, per queste ragioni: il Vescovo assegnò *dieci* tomoli all'Arcidiaconale e all'Arcipretale (quantità fissa), il resto (indeterminato) al Canonico-Parroco; vi è la prescrizione ultra centenaria; il Canonico Parroco ha rivalsa sul Governo. Questa rivalsa governativa, nella liquidazione del supplemento di congrua è conteggiata al passivo per L. 68 in rapporto ad otto tomoli di grano, mentre a comprarli non bastano 500 lire.

Prego il *Monitore* dire il suo parere; e cioè se il Canonico-Parroco sia obbligato, nelle attuali circostanze, a corrispondere come prima gli otto tomoli di grano all'Arcidiacono e all'Arciprete, contro le tassative prescrizioni del Decreto « *Cum nuperrimis* ».

Prima di rispondere al quesito sottopostoci, facciamo una quistione preliminare. Si tratta, nel caso, di *stralcio* di rendita? Si tratta di *società* sul patrimonio beneficiale della Parrocchia? Si tratta di *dismembrazione* di beneficio? Si tratta di *pensione perpetua?*

Che non si tratti di stralcio o separazione reale di rendita, è chiaro da ciò che fu praticato dal 1670 fino ad oggi. Nessuna reale separazione fu fatta, chè non furono consegnati all'Arcidiacono e all'Arciprete della Cattedrale di B. i capitali corrispondenti al reddito di dieci tomoli di grano. È vero che il Vescovo dice nel suo decreto di assegnare primieramente *dieci* tomoli di grano a ciascuna delle due prebende Arcidiaconale ed Arcipretale, e il *rimanente* al Canonico-Parroco. Ma questa prelazione *verbale* non ebbe completo effetto *in re*. Il patrimonio della Parrocchia di S. Biagio venne sempre amministrato dal Canonico-Parroco; ed egli corrispose i dieci (poi otto) tomoli di grano all'Arcidiacono e all'Arciprete.

E nemmeno si tratta di *società* sul patrimonio beneficiale della parrocchia, composta di tre beneficiati, quantunque in parti disuguali. Dovrebbe esservi infatti partecipazione di tutti e tre nell'amministrazione e nelle prerogative del beneficio parrocchiale, e, come scrive il Card. De Luca (*De Pensio-*

nibus, disc. XXI, n. 5): «...quia societatis effectus vel sequela est, non solum «periculum diminutionis, sed etiam commodum augmenti, neque damno sub- «iacere debet, qui participationem lucri non sperat, et e contra, *l. Mutius ff.* «*pro soc. l. secundum naturam ff. de reg. iur.* cum plur. concord. relat. apud «*Buratt.* dec. 439, n. 1 et passim». Ora nulla di tutto questo tra l'Arcidiacono, l'Arciprete e il Canonico-Parroco di B. fino ad oggi. Si tratta dunque di *pensione perpetua*, a favore delle due prebende Arcidiaconale ed Arcipretale, sul beneficio Parrocchiale di S. Biagio in B.

Ridotta così la natura della prestazione annua di dieci (otto) tomoli di grano, da corrispondersi dal Canonico-Parroco a quelle due prebende, ne segue che si tratta evidentemente di *dismembrazione* di beneficio parrocchiale, con conseguente riserva di *pensione perpetua* a favore dell'Arcidiaconato e dell'Arcipretura della Cattedrale di B. Si rileva chiaramente dal decreto riferito dal proponente. Il Beneficio Parrocchiale di S. Biagio venne sottratto all'Arciprete, che non poteva attendere con profitto spirituale dei fedeli a due cure di anime. Delle sue rendite il Vescovo intese impinguare tre prebende: la canonicale cui unì il Beneficio curato, e l'Arcidiaconato e l'Arcipretura, assegnando a ciascuno dieci tomoli di grano annui.

Hanno i Vescovi la facoltà di *dismembrare* un Beneficio per impinguare le prebende canonicali? Hanno essi la facoltà di riservare *pensioni* sui Benefici? Possono fare l'una e l'altra cosa; ma entro certi limiti, specialmente se trattisi, come nel caso, di beneficio parrocchiale. Che cosa significa *dismembrare* un beneficio? «*Dismembratio* habetur, cum pars territorii aut bonorum «alicuius beneficii ex eodem detrahitur et alii beneficio vel causae piae aut «ecclesiastico instituto assignatur» (Can. 1421). Che s'intende per *pensione?* «Pensio est ius percipiendi certam portionem fructuum ex alieno beneficio «auctoritate legitima, et iusta interveniente causa alicui concessum». (Santi-Leitner, *Prael. Iur. Can.*, Lib. III, Tit. V, n. 103, et Tit. XII, n. 11).

Circa la dismembrazione dei beneficii parrocchiali, il Can. 1427 così prescrive: «§ 1. Possunt etiam Ordinarii ex iusta et canonica causa paroecias «quaslibet, invitis quoque earum rectoribus et sine populi consensu, dividere, «vicariam perpetuam vel novam paroeciam erigentes, aut earum territorium «dismembrare. — § 2. Causa canonica ut divisio aut dismembratio paroeciae «fieri possit, et tantum est, si aut magna sit difficultas accedendi ad ecclesiam «paroecialem, aut nimia sit paroecianorum multitudo, quorum bono spirituali «subveniri nequeat ad normam can. 476, § 1. — § 3. Paroeciam dividens, Ordi- «narius debet vicariae perpetuae aut paroeciae noviter erectae congruam por- «tionem assignare, servato praescripto can. 1500; quae nisi aliunde haberi «queat, desumi debet ex reditibus ad ecclesiam matricem quoquo modo perti- «nentibus, dummodo sufficientes reditus eidem matrici ecclesiae remaneant».

Per riguardo alle *pensioni*, così prescrive il Can. 1429: «§ 1. Beneficiis «quibuslibet nequeunt Ordinarii locorum pensiones perpetuas aut tempora- «rias imponere quae ad vitam pensionarii durent, sed possunt, dum benefi- «cium conferunt, ex iusta causa in ipso collationis actu exprimenda, eisdem «imponere pensiones temporales, quae durent ad vitam beneficiarii, salva huic «congrua portione. — § 2. Beneficiis autem paroecialibus non possunt, nisi

« in commodum parochi vel vicarii eiusdem paroeciae a munere abeuntis, im-« ponere pensiones, quae tamen ne excedant tertiam partem reditus parocciae, « quibusvis deductis expensis et incertis reditibus... ».

A norma del Codice di Diritto Canonico dunque i Vescovi *possono dismembrare* il patrimonio di un beneficio parrocchiale *soltanto* se vi è urgenza pel bene delle anime, onde dotare una vicaria perpetua o una nuova parrocchia, mancando altronde i mezzi per questa dotazione. E *possono* imporre sui beneficii *pensioni temporanee, non perpetue*; anzi se si tratti di beneficio parrocchiale questo solo possono fare: imporre una pensione, non eccedente il terzo delle rendite fisse e nette, ma esclusivamente a favore del vicario o del parroco rinunziatario.

Ma si dirà: Che c'entra il Codice di Diritto Canonico, promulgato soltanto nel 1917 ed in vigore dal 1918, in un decreto vescovile del 1670? È un *cantare extra chorum!*

Rispondiamo. Sappiamo benissimo che il Codice non ha forza retroattiva. È regola generale e notissima di tutte le leggi, che non contengano esplicita prescrizione contraria, che riguardi il passato. (Ex *cap. ult.* Lib. I *Decretal.*, Tit. II, *De Constitut.*): « Cum leges et constitutiones futuras certum sit dare « formam negotiis, non de praeterita facta trahi, nisi nominatim in eis de « praeteritis caveatur ». Et ex l. 7 C. *de Legib.*): « Leges non ad facta praete-« rita revocari; nisi nominatim etiam de praeterito tempore, et adhuc penden-« tibus negotiis cautum sit ». Concorda il Can. 10 del Cod. J. C.

Ma non era dissimile il Diritto vigente prima del Codice; onde non è da fare diversa interpretazione. E per fermo. Tutti i Canonisti affermano che la *dismembrazione* dei Beneficii « est quaedam species alienationis... Cum sit « species alienationis, requirit omnes solemnitates requisitas in alienatione « rerum Ecclesiae; Rota, P. I, dec. 239, n. 1. P. 2, dec. 228, n. 4 et dec. 348, n. 2. « P. 4, tom. I, dec. 58, n. 11. P. 10, dec. 224, n. 5. Alias ex defectu solemnitatum « est nulla; Rota, P. 10 d. dec. 224, n. 9. Et sic ut sustineatur, requiritur ne-« cessitas causae, et evidens Ecclesiae utilitas; Rot. P. 4, dec. 68, n. 15 et « P. 10 dec. 224, n. 4. Et hoc maxime pro dismembratione Ecclesiae Parochialis; « Rot. P. 19, n. 2, dec. 578, n. 1 et 7, ubi solemnitas et iusta causa copulative « requiruntur; Rota, P. 7, dec. 68, n. 9. Alias sine causa legitima et solemni-« tatibus dismembratio non subsistit; Rota P. 13, dec. 29 n. 1. Etiamsi agatur « pro reparandis Seminarii indigentiis, quia licet possint dismembrari pro « Seminariis Beneficia simplicia, Beneficia tamen curata a Concilio Triden-« tino, *Sess. 25, cap. 16, de Ref.* omnino dismembrari prohibentur, ut advertit « Gonzalez, *ad Regul. 8 Cancell., Glos. 5, § 7, n. 63, 64,* Rot. P. 13, dec. 29, n. 4... « Iusta causa dismembrationis est, ut evitetur periculum animarum, quod « solet oriri ob distantiam, et incommoditate itineris, ratione cuius nec Paro-« chiani praesertim tempore hiemali possunt accedere ad Ecclesiam Parochia-« lem pro divinis sine periculo, aut magno incommodo, nec Parochus ad illos « occasione infirmitatis pro administratione Sacramentorum, etc... ». Così Ferraris, v. *Dismembratio*; Cfr Reiffenstuel, Lib. III, Tit. XII, § II, n. 24 sqq. E non ci dilunghiamo per provare come la dismembrazione del beneficio parrocchiale di S. Biagio, fatta dal Vescovo di B. non sia stata valida.

Il che maggiormente apparisce, se consideriamo il decreto vescovile, in esame, quanto all'effetto della dismembrazione, cioè la riserva di *pensione perpetua* a favore dell'Arcidiacono e dell'Arciprete della Cattedrale di B. Era nelle sue facoltà imporre le due pensioni?

Giusta la definizione della pensione, sopra riportata (pag. 139) occorre specialmente che sia fatta dalla *legittima autorità* e per *giusta causa*. Non vi è dubbio che il Papa è autorità legittima per l'imposizione di pensioni anche perpetue sui Beneficii. Gl'inferiori al Papa, quale è il Vescovo, anche secondo il Diritto precedente al Codice (che va applicato al caso in esame), potevano imporre pensioni temporanee, non perpetue. Era questa l'opinione più comune e più conforme ai testi di Diritto, contro il parere di alcuni Canonisti, confutati magistralmente (come suole) dal Fagnano, che oppone ben undici argomenti (in Cap. *Nisi essent, de Praeb. et Dignitatib.*, n. 43 ad 63). Sarebbe troppo lungo riferire il testo dell'esimio Canonista. Citiamo invece il Reiffenstuel (Lib. III, Tit. XII, § IV, n. 84 sqq.), ch'è più conciso. « Etsi regulariter « loquendo Episcopus, vel alius Collator Papa inferior, non possit conferre « beneficium sub reservatione pensionis cuipiam persolvenda, nihilominus in « casu speciali, atque ex iusta et rationabili causa, potest etiam Episcopus « pensionem imponere, seu constituere, saltem duraturam ad vitam Benefi- « ciarii gravati, atque in casu consentientis, cum quo extinguatur pensio... An « Episcopus possit Beneficio imponere pensionem transmissibilem in Succes- « sorem, seu ad vitam ipsius Pensionarii? Resp. In resolutione huius Quae- « stionis variare Doctores. Et quidem affirmativam sententiam... tenet Feli- « nus, etc.... Oppositum, seu negativam sententiam, et in Iure magis funda- « tam, videlicet non posse Ordinarium Papa inferiorem imponere pensiones, « quae transeant ad successores in Beneficio, tenet Navarrus, *Consil.* 8, n. 9 « *de Iurepatr.* et *Consil.* 42, n. 4 *de Simon;* Flamin. Paris, *de Confidentiis* « *benefic., Quaest.* 38, n. 120; Azor., *P. 2, l. 8, c. 6, q. 11*; Sanchez, *lib.* 7 « *in Decalog.* c. 29, n. 99; Lessius, *lib. 2, de Instit. et jur.*, c. 34, n. 206; Card. « de Luca, *de Pens. disc. 40, n. 4*; et Fagnanus, *c. Nisi essent, n. 40 et sqq. de* « *Praeb.* ex professo, ac fusissime hanc sententiam propugnans, et multipli- « citer probans Episcopum ordinaria sua potestate non posse pensionem im- « ponere transmissibiles ad successores in beneficio. Ratio huius sententiae « desumitur cum primis ex *c. cit. Nisi essent, 21, de Praeb.*, etc. ». (Cfr. Ferraris, v. *Pensio,* n. 14 sqq.).

I Canonisti confutati dal Fagnano si appellavano alla *consuetudine*, all'uso invalso, pel quale i Vescovi credevano potere imporre sui Beneficii pensioni anche perpetue. Ma non era vero nemmeno questo; giacchè se questa consuetudine vigeva prima del Concilio Tridentino, non fu più seguita dopo; e, per testimonianza del Parisio (Tract. *De Confidentia beneficiati prohibita*, q. 18, n. 120), era già stata generalmente abbandonata anche prima della Bolla di S. Pio V « super confidentia » (1). Ci sembra utile riportare le parole del Fagnano (*loc. cit.*, n. 63) su questo punto, con le quali conchiude brillantemente la confutazione dei Canonisti di parte opposta.

(1) Mons. Flaminio Parisio, Vescovo di Bitonto, pubblicò quel Trattato, con la data 28 ottobre 1595.

« Undecimo, hanc sententiam firmant diuturna observantia, quae est optima « legum interpres, *l. si de interpretatione, ff. de leg., c. Cum dilectus, de consuet.* « Nam ut inquit Rebuff., *in praxi benef. tit. de reserv. tam general. quam* « *special.* hodie Episcopi non constituunt pensiones. Item Ludov. Lopez, *in inst.* « *conscient. tom. 1, c. 303,* post Soc., *de iust. et iure, lib. 9,* q. 7 art. 2, affirmat « iam usu Romano receptum esse, ut solus Papa pensionem imponere possit. « Similiter Zecch., *de benef. et pens., c. 11, n. 2 in princ.* testatur iam usu re- « ceptum esse, ut Episcopus nullo casu propria auctoritate possit pensionem « imponere. Sed et Ledesma, *in 2 part. Summ., tract. 12, concl. 20 et 21,* asserit « iure positivo facultatem imponendi pensionem esse reservatam Summo Pon- « tifici, ut constat ex usu. Quinimo, ut inquit Card. Tolet. *in Summ. lib. 5,* « *c. 26 in fin.* ob consuetudinem, et communem stylum Romanae Curiae, si « quis sine Summi Pontificis facultate pensionem haberet, Simoniacus esset. « Et hanc facultatem ex non usu Episcopos amisisse affirmat Camill. Cantius, « *in tract. de pens. Episc. ad fin.* Eamque potestatem ex non usu recessisse ab « aula ante publicationem Bullae Pii V super confidentia, pariter attestatur « Flam. Paris., *de confiden.*, q. 18, allegat Rebuff. *ubi sup.*, et Modem., *in tract.* « *de pens. to. 15, p. 2,* et subdit vere se numquam vidisse hoc servari in praxi, « ideoque de huiusmodi facultate nullam esse habendam considerationem ».

Il Mocchieggiani (*Iurisprudentia ecclesiast.*, Lib. XIII, *de Censib.*, n. 1549) dopo riferite le parole del Ferraris (*loc. cit.*, n. 18), così continua: « Praestan- « tissimus Giraldi, tom. I, pag. 397, sect. 548, exposita huiusmodi sententia « [del Ferraris], subiungit: Verum si eos casus excipias, in quibus datur fa- « cultas Episcopis a Tridentino, sess. 21, c. 6 [*a mettere un vicario al Parroco* « *inetto*] et sess. 23, c. 18 [*sulla tassa a favore del Seminario*] ac peculiare « indultum quoad hoc fortasse alicui concessum; censeo in praesens nec Episco- « pis nec Rectoribus id amplius licere, cum habeamus rubricam ac legem ge- « neralem quod ecclesiastica beneficia *sine diminutione conferantur*; Curiae « stylus ac praxis sit, pro impositione huiusmodi pensionum recurrere ad Sum- « mum Pontificem, qui neque solet pensiones ab Episcopo impositas confirmare « aut approbare; sed novam provisionem, aut beneficii, aut ipsius pensionis « concedere. Deinde laudatus Auctor, dictam impositionem vel esse vel inducere « speciem quandam *alienationis*, saltem successive, in re non parva, obligantem « quidem personam beneficiati, sed *positam super tale beneficium*. Unde cum « fieri nequeat alienatio rei ecclesiasticae in re non parva, *sine Beneplacito* « *Apostolico*, nec ad id sufficit consensus Episcopi, ut constat ex Extrav. *Am-* « *bitiosae...* ».

E ci pare abbastanza provato che *non possono* i Vescovi (e non potevano nemmeno nel 1670) imporre, per autorità propria, *pensioni perpetue* sui Be- neficii; e specialmente sui Beneficii parrocchiali, le cui rendite, come vedemmo sopra (pag. 141) possono dismembrarsi soltanto, quando occorra erigere una Vicaria curata, o una nuova Parrocchia, e non possano aversi altronde i fondi. Non citiamo Canonisti recenti, per mantenerci nel tempo in cui fu ema- nato il decreto del Vescovo di B. Sebbene poggiando la dottrina dei Cano- nisti recenti sul Diritto antico, abbiano, nel nostro caso, la stessa forza pro- bativa dei Canonisti antichi. (Cfr. Santi-Leitner, *Prael. Iur. Can.*, Lib. III, Tit. XII, n. 17; Ojetti, *Synopsis*, vol. III, n. 3107).

Dunque il Decreto vescovile del 1670 non è valido? Ma il Vescovo di B. emanò quel decreto *in atto di S. Visita,* nel tempo cioè in cui i Vescovi godono di straordinarie facoltà (1). Ed in virtù non solo (come egli si esprime) della sua facoltà ordinaria, ma ancora di quella delegata dalla Sede Apostolica, della quale dice usufruire », giusta la disposizione del S. Concilio Trid., Sess. 24, cap. 15 *de Ref.*, ed in ogni altro miglior modo, via e forma concessi dal Diritto ». Sì, ci rincresce ripeterlo, quel Decreto del Vescovo di B., che nel 1670 dismembrò il Beneficio parrocchiale di S. Biagio, e riservò a favore dell'Arcidiacono e dell'Arciprete della Cattedrale una *pensione perpetua,* non ostanti tutti i titoli ordinarii e straordinarii da lui invocati, *non si sostiene!*

In vero. Abbiamo visto che le facoltà ordinarie non lo autorizzavano. Facoltà delegategli *specialmente* dalla S. Sede, non ne allega. Allega le facoltà delegate dalla Sede Apostolica, giusta la disposizione del Conc. di Trento, Sess. 24, c. 15, de Ref. Esaminiamo queste facoltà.
e debbano i Vescovi fare, ordinare, correggere in S. Visita, in conformità autorità alcuna. Il Tridentino decretò al Cap. X, Sess. XXIV, *de Ref.*, che intitola: « Executio visitationis a subditis ne suspendatur » quel che possano i debbano i Vescovi fare, ordinare, correggere in S. Visita, in conformità del Cap. IV, Sess. XIV, e del Cap. I, Sess. XXII. E contenendosi nei limiti prescritti i loro decreti su ciò emanati non ammettono appello in *sospensivo.*

(1) Ai tempi in cui fu compilato quel decreto — 1670 — falsamente si credeva (speriamo non si creda da qualcuno anche oggi) che i Vescovi, durante la S. Visita, potessero fare tutto quello che non avrebbero potuto fuori di tal tempo, anche emanare sentenze giudiziali, che per la circostanza della S. Visita, non sarebbero state soggette ad appello! Tentò farli ricredere, ma poco fu ascoltato, il dotto e pio Vescovo Mons. Giuseppe Crispino, Vescovo di Amelia, nella sua pregiata opera *Della Visita Pastorale,* pubblicata in relazione alle Prescrizioni d'Innocenzo XI, nel 1678. « Corre opinione appresso molti, scrive il Crispino (P. I., § XVII, n. 3), che al Ve-« scovo in tempo di Visita sia lecito fare cose, che non può fare fuori di questo tempo: « e che appellandosi da decreti fatti in Visita, non si dia appellazione sospensiva, « ma devolutiva. Ma è erronea questa opinione, pigliandola così generalmente e in-« definita; poichè come insegna il Card. De Luca (*in adnot.* ad S. C. Trid., disc. 5, « n. 5) ciò solamente procede in quelle cose che concernono la correzione dei costumi, « e altre provvisioni, le quali in forma estragiudiziale, più tosto, ad esempio, a pru-« dente padre di famiglia, convenga dare speditamente; ma non già procedere in quelle « cose, nelle quali a guisa di giudice, e in figura e forma giudiziaria si deve proce-« dere, rimanendo in tali casi, per la disposizione dei sacri Canoni; e come soggiunge « il porporato autore: " Iste error est communis, et quotidianus, quod scilicet, quando « episcopi sunt in actuali visitatione, credunt fieri posse totum, quod potest Papa, « et forte aliquando faciunt ea, quae Papa facere quidem potest, sed non solet (ex « tom. 6 Decretor. p. 3 exist. in archivo Cong. Conc.) ". E abbiamo in tal proposito « la dichiarazione in *Tranen.,* iunii 1589 del seguente tenore: " In tempo che li suf-« fraganei visitano le loro chiese, molte cause, le quali non concernono correzioni di « costumi l'incominciano e finiscono in tempo di visita, affinchè non si possa ritar-« dare l'esecuzione ancorchè appellassero. E vogliono che prima sia pagata la con-« dannazione, e poi inteso nell'appellazione, ed in questo mentre, sogliono la pena « applicarla ad usi pii. — Congregatio Concilii censuit, cum episcopus, compilato « processu, et servatis servandis procedit, non habere locum decreta Concilii de vi-« sitatione loquentia... " ».

Il Santi-Leitner (*Op. cit.*, Lib. II, Tit. XXVIII, n. 37), premesso che prima del Tridentino (*de Off. Ord.*, c. 12) non era *assolutamente* proibito l'appello «a decretis *visitationis* episcopalis et correctionis morum» ma solo era prescritto che il Vescovo dovesse fissare un termine «ad prosequendam appel-«lationem, quo elapso posset Episcopus libera uti autoritate sua» prosegue: «Sed Conc. Trid. in citatis locis [come sopra] mutationem induxit, et «haec quae sequuntur, statuit, scilicet: "Episcopi in omnibus iis quae «ad visitationem et morum correctionem subditorum suorum spectat, ius «et potestatem habent etiam tamquam Sedis Apostolicae delegati, ea ordi-«nandi, moderandi, puniendi et exsequendi iuxta canonum Sanctiones, quae «illis ex prudentia sua, pro subditorum emendatione ac dioecesis utilitate «necessaria videntur". Insuper *ubi de visitatione ac morum correctione agitur*, «statuit Trident.: "*Nulla appellatio* seu querela etiam ad Sedem Apostolicam «interposita, eorum exsecutionem, quae decreta, mandata ac iudicata fuerint, «quoquomodo impediat aut suspendat". Videlicet appellatio a decretis episco-«palibus *sacrae visitationis aut correctionis morum* non servatur in *suspen-«sivo*». E perchè questo? «Episcopus enim [continua il prelodato autore] ad «regimen Ecclesiae suae debet ea libertate iuris muniri, ut efficax simul et «promptum remedium exordientibus malis applicare possit, ne in exercitio «vigilantiae suae retardetur ex malitia vafrorum hominum, qui iudicem su-«perioris gradus primo intuitu decipere, eiusque auctoritatem invocare saltem «ad differendam inflictam sibi poenam callide student».

Ora il riservare *pensioni perpetue* sui beneficii non ha nulla che fare col provvido decreto del Tridentino. Non riguarda per nulla la correzione dei costumi o l'utilità della Diocesi. Dunque invano il Vescovo di B. cercò trincerarsi sotto l'usbergo di «decreto in S. Visita»!

Esaminiamo adesso l'invocato Cap. XV, Sess. XXIV, *de Ref.*, su cui pare fondi la sua potestà, nel caso, il Vescovo di B. Il testo di tal capitolo così dice: «In ecclesiis cathedralibus et collegialis insignibus, ubi frequentes, adeo «que tenues sunt praebendae simul cum distributionibus quotidianis, ut su-«stinendo decenti canonicorum gradui pro loci et personarum qualitate non «sufficiant, liceat episcopis cum consensu capituli, vel aliquot simplicia bene-«ficia, non tamen regularia, iis unire; vel si hac ratione provideri non possit, «aliquibus ex iis suppressis, cum patronorum consensu, si de iure patronatus «laicorum sint, quorum fructus, et proventus, reliquarum praebendarum di-«stributionibus quotidianis applicentur, eas ad paucorum numerum reducere; «ita tamen ut tot supersint, quae divino cultui celebrando, ac dignitati ec-«clesiae commode valeant respondere: non obstantibus, etc...».

Non occorre grande acume e scienza giuridica per vedere che qui non vi è nulla che autorizzi il Vescovo di B. a fare quel che fece. Due cose concede il Tridentino ai Vescovi in questo capitolo, per impinguare le misere prebende canonicali, affinchè i Canonici di Cattedrale o Collegiata insigne abbiano di che vivere decentemente secondo i luoghi: 1) *l'unione di beneficii semplici*; 2) *la soppressione di alcune prebende canonicali, per impinguar le rimanenti, che bastino al culto divino e alla dignità della chiesa, se il primo mezzo non si avesse.* Ora nulla di tutto questo fece il Vescovo di B.; e dice che quel che

ha fatto è per le facoltà che il Concilio di Trento gli concede in questo riportato Cap. XV della Sess. XXIV, *de Ref.* Ripetiamo quindi giustamente che quel suo decreto *è nullo!* E che *invalidamente* riservò le due *pensioni perpetue* a favore dell'Arcidiacono e dell'Arciprete *pro tempore*! Sanno tutti certamente che le Parrocchie non sono beneficii *semplici.*

Ma (si dirà) dunque è anche nulla l'*unione* del beneficio parrocchiale di S. Biagio col Canonicato che il Vescovo intese impinguare, perchè avea la meschina prebenda di 21 lire. E certamente! Lo proibisce il Tridentino al Cap. XIII della stessa Sess. XXIV, *de Ref.* Ma questo sarebbe poco male, chè, specialmente oggi, se il numero dei canonicati non è più di *dodici,* quel Canonicato avrebbe la prebenda supplita dal Fisco per lire 2500. E torniamo alla pensione perpetua.

Contro l'asserita nullità potrebbe alcuno opporre: 1) che nello spazio di circa 250 anni certamente avvennero provvisioni della Parrocchia di S. Biagio per Bolle Apostoliche, le quali riconobbero le due pensioni perpetue imposte sulla Parrocchia; e venne così sanata la nullità del decreto Vescovile; 2) che con la *prescrizione* ultra centenaria, si acquista qualunque diritto, e quindi questo delle pensioni perpetue, perchè « est melior titulus de mundo ».

Rispondiamo alla *prima obiezione.* Le Bolle Apostoliche circa i Beneficii non contengono ordinariamente alcuna conferma *specifica* dello stato dei Beneficii medesimi, ma soltanto seguono il *memoriale,* onde, al più può dirsi che diano all'esposto una conferma *comune,* che nulla aggiunge allo stato giuridico del Beneficio. Onde se vi è difetto sostanziale, per questa conferma *in forma comune,* il difetto rimane lo stesso.

« Duplex solet distingui confirmatio: alia nempe fieri dicitur in forma « *communi,* alia in forma *speciali.* Prior, quae appellatur etiam *simplex,* fit, « quando superior absque praevio aliquo formali examine causae, sed habita « solum generica cognitione rei, statutum, actum vel contractum ab inferiore « gestum CONFIRMAT IN EO STATU, IN QUO ANTEA FUIT. Unde plene instructus non « praesumitur superior de vero rerum statu. Adeoque confirmatio huiusmodi « inclusam habet conditionem: " Si actus vel contractus antea valuerit ". Arg. « cap. 1 et 2. h. t. Hinc confirmatio huiusmodi totam sese refert ad primum « statum et positionem actus vel contractus, NEC QUI NULLUS FUIT AB INITIO, « AB EADEM CONFIRMATIONE VIRES SUSCIPIT ». Così il SANTI-LEITNER, *op. cit.* Lib. II, Tit. XXX, n. 2. Il decreto dunque del Vescovo di B. rimane *nullo* come prima, anche nell'ipotesi di provisione della Parrocchia con Bolle Apostoliche.

Circa la *seconda obiezione.* È vero che il possesso ultra centenario conferisce il miglior titolo del mondo. Ma non nel caso nostro, in cui si applica la *Reg. Iur.* XVIII, in 6°: « Non firmatur tractu temporis, quod de Iure ab « initio non subsistit », il cui « verus sensus sequens est: *Nullus actus, qui,* « *dum perficitur, ipso iure invalidus, et nullus est; solo tractu et lapsu tem-* « *poris sine alio adminiculo convalescit, ut vim, et effectum actus ab initio* « *valide gesti habeat...* Sic in Beneficiis et Rescriptis... Sic alienationes rerum « Ecclesiasticarum [*cui è equiparata la pensione perpetua*] ex defectu requisi- « torum solemnitatum ab initio invalidae tractu temporis non validantur ». (REIFFENSTUEL, *De Reg. Iur. in Sext.,* R. XVIII, n. 4 sqq.).

Ed in ispecie, circa le pensioni perpetue, quando il giudizio è *in petitorio*, come nell'eccezione di *titolo nullo*, il Garcia (*De Benef.*, Par. I, Cap. V, n. 456) scrive: « At *in petitorio*, quando agitur de nullitate pensionis debet fieri praedicta verificatio per pensionarium, *etiamsi sit in possessione exigendi*, ad dec. *Caes. de Grassis* 101, n. 18, et 103, n. 8; et fuit resolutum in d. *Firmana pens.*, et in una *Reatin. pens.* 11 Mar. 1588 cor. D. Pamphilio, ubi fuit resolutum, *reservationem pensionis non suffragari ante reservationis iustificationem*, et in *Salamantina pens.*, 26 Mar. 1593... et in una *Cesanaten. pens.*, 24 Ian. 1594, cor. D. Gypsio, in qua fuit resolutum: *Gratiam pensionis testificari debere quando non agitur contra eum qui pensioni consensit, sed successorem cui sufficit obiicere pensionem esse nullam, absque eo quod teneatur aliquid probare, habet enim intentionem de iure communi fundatam, ut ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur* ». E il Card. De Luca, *De Pens., disc.* XXII, n. 11: « ...possessio quantumvis diuturna non suffragatur, scilicet *dato vitio tituli*, ad quem possessor per istius productionem seu alias se restrinxerit ».

Cadono quindi le due obiezioni, confermandosi la nostra tesi della nullità del decreto del Vescovo di B., il quale conosceva o potea conoscere la dottrina dei Canonisti, specialmente dei due sommi suoi contemporanei, il Pagnano e il Cardinale De Luca.

Ciò posto, non è che il Canonico-Parroco di B. possa, per questa nostra risoluzione, che riveste solamente l'autorità di privato autore, rifiutarsi subito al pagamento delle due pensioni. Occorre l'intervento dell'Autorità ecclesiastica (la S. Congregazione del Concilio), la quale e può dichiarare esente dall'onere il Canonico-Parroco, e può anche concedere *ex novo* le due pensioni perpetue. Specialmente per la circostanza dell'attuale concessione governativa del *supplemento di prebenda* alle Dignità e Canonici delle Cattedrali, e per l'inserzione delle pensioni medesime nella liquidazione del *supplemento di congrua* al Canonico-Parroco.

E adesso rispondiamo al quesito. Nell'ipotesi della concessione legittima delle due pensioni, debbono l'Arcidiacono e l'Arciprete di B. partecipare alla diminuzione subìta nell'esazione del grano dal Canonico-Parroco; e cioè alla diminuzione di un altro *quinto* sugli otto tomoli?

Il Canonico-Parroco si appella al Decreto « Cum nuperrimis » della S. Congr. dei Vescovi e Regolari, emanato per ordine di Pio IX, di s. m., il 28 gennaio 1871. In quel Decreto si legge: « ... SS.mus Dominus Noster, omnibus undequaque perpensis, hanc normam generalem statuendam ac tenendam esse diudicavit, nempe: ut amissio vel diminutio redituum Beneficiorum in communi beneficiarios ac Pensionarios afficiat, nullo facto inter ipsam et Beneficia, ipsasque pensiones discrimine, ita ut praefatis reditibus imminutis vel amissis, habita proportione, imminui etiam pro rata debeant aut cessare pensiones. Pro ecclesiis tamen cathedralibus (seu episcopalibus Mensis) et parochialibus, pensionum oneri subiectis, illud insuper constitutum expresse voluit, atque praescripsit, ut earum favore in pensionibus ab se persolvendis integra semper servari debeat et incolumis esse Congrua ad formam Concilii Tridentini ». Il Decreto dunque vuole che i pensionarii sopportino le dimi-

nuzioni subite dal Beneficio su cui gravano le loro pensioni, e, trattandosi di Parrocchie (come nel caso), che prima sia prelevata al netto la Congrua Tridentina. La quale è fissata nella somma di *cento* ducati, secondo il valore che il ducato ha nella regione, cioè, nel caso, lire 425, elevata oggi al quintuplo.

La disposizione del Decreto « Cum nuperrimis » non riguarda le pensioni imposte dopo il 1871, giacchè queste si suppongono imposte secondo l'attuale stato delle rendite beneficiali (S. Congr. Conc., *in Viterbien., Pensionis,* 26 Apr. et 21 Iun. 1902, *Monit. Eccl.,* vol. XIV, pag. 387 sqq.). Si applicherebbe quindi nel caso che la S. Congr. del Concilio, la concedesse (come dicemmo, pag. 146) adesso *ex novo.*

Le tasse di *Ricchezza Mobile,* ecc., van sostenute dal pensionario, rivestendo la qualità di tassa personale. Così la S. Congr. dei Vescovi e Regolari, *Fodiana,* 5 Apr. 1895; *Calataieronen.,* 8 Maji 1896 (1). Così la S. Congr. del Concilio, in *Aversana, Pensionis,* 27 Febr. 1904; in *Viglevanen., Exonerationis Taxae,* 24 Aug. 1907 et 25 Ian. 1908 (2). Ma nel caso consta che le tasse le pagano i pensionarii.

Onde conchiudiamo che, anche nel caso di concessione della pensione, che possa fare la S. Congr. del Concilio, poichè il Canonico-Parroco gode la Congrua Tridentina, nella proporzione oggi voluta, deve continuare a corrispondere all'Arcidiacono e all'Arciprete di B. la *pensione di otto tomoli di grano* per ciascuno, salvo, per parte sua, ad ottenere il riconoscimento integrale di tale onere, nella liquidazione del *supplemento di Congrua.*

Mons. G. Famili.

QUESTIONI

I.

Circa l'indulgenza concessa a chi guarda la sacra Ostià e dice « Dominus meus et Deus meus! »

Nel *M. E.* 1926, p. 220, al n. 44 abbiamo espresso il nostro parere, che l'Indulgenza di sette anni e sette quarantene concessa nel caso, non si lucra per tutto il tempo che dura la solenne esposizione dell'Ostia, ma pel solo breve momento impiegato a esporla. Ciò non è piaciuto ad alcuni lettori, i quali ci oppongono p. es. l'autorità del Beringer, che nella nuova edizione del 1925, t. I, n. 308 dice che l'Indulgenza si può guadagnare « durant l'exposition solennelle », cioè, — interpreta chi ci scrive — per tutto il tempo che dura l'esposizione solenne.

Ma a noi sembra che questa interpretazione delle parole del Beringer, o meglio del suo nuovo editore, non sia del tutto sicura: anche qualcuno più perito di noi nella lingua francese, ci ha detto che quelle parole possono

(1) *Monit. Ecc.,* Vol. IX, P. I., pag. 265, 267, P. II, pag. 197; Vol. XVI, pag. 101.
(2) M. E. Vol. XX, pag. 3.

benissimo intendersi « durante il tempo che dura l'*atto* dell'esporre solennemente ». E noi crediamo che in tal senso siano state approvate dalla S. Penitenzieria — se è vero che questa e non la S. C. delle Indulgenze, com'è detto nel frontispizio con manifesto errore — ha approvato anche la nuova edizione del 1925.

Infatti, se si ricorre, come sempre si deve in questa materia, al rescritto di concessione, riportato anche nel *M. E.* del 1907, p. 262, questo solo senso risulta legittimo, poichè ivi ogni ambiguità che possa nutrire chi ha dinanzi agli occhi le sole parole « cum solemniter exponitur », è manifestamente tolta dal contesto, e più particolarmente dal parallelismo (su cui insistevamo nel luogo... incriminato, l'anno scorso) con l'*atto* dell'elevazione: « non solum — si legge — cum in Missae Sacrificio *elevatur*, verum etiam cum solemniter *exponitur* ». Nè si insista nel dire che il *solemniter*, unito a *exponitur*, fa pensare al tempo della esposizione (continuativa), mentre è più che evidente che il *solemniter*, qui, indica *modo*, non tempo: è quel che il Codice oggi dice « expo« sitio publica seu cum ostensorio » in contrapposizione al *privata* seu cum pyxide (c. 1274, § 1). Ora l'*esponitur* in correlazione con l'*elevatur*, non può qui indicare se non l'*atto* dell'esporre, e non già tutto il tempo della esposizione. Riportiamo di nuovo il tenore del rescritto perchè il lettore possa giudicare da sè: « Iosephus Recoder de Dorda Annesci, Congregationis Missionis « sacerdos, ad S. V. pedes humillime provolutus enixe postulat, ut ad augen« dam fidelium devotionem et venerationem erga divinissimum Eucharistiae « sacramentum concedere S. V. dignetur septem annos et septem quadragenas « Indulgentiae omnibus et singulis christifidelibus, qui fide, pietate et amore « sacratissimam Hostiam adspexerint, non solum cum in Missae Sacrificio « *elevatur*, verum etiam cum solemniter *exponitur*; item ut Indulgentiam « plenariam lucrari valeant semel in hebdomada quotquot talem piissimam « praxim *quotidie* peregerint, et sacram Communionem rite dispositi recepe« rint, additis, in ipsa oculorum elevatione, verbis: *Dominus meus et Deus « meus!* ».

Non è davvero serio opporre che nella nostra interpretazione, secondo cui solo quelli che son presenti al momento della elevazione e della esposizione, possono lucrare tale indulgenza, se ne privano il numero assai più grande, le centinaia e migliaia di persone, che possono visitare il SS.mo già solennemente esposto, p. es. per tutto il tempo delle quarantore. Nessuno infatti dirà che il senso della concessione, ch'è atto positivo della volontà del Sovrano, debba determinarsi dal maggior numero di coloro che *possano* parteciparle. Ne verrebbe fuori facilmente la conseguenza tutt'altro che gradita, che, per lucrare tale o tale indulgenza, bisogna aspettare che sia piena la chiesa!

Ma ci si domanda: in pratica, qual'è dunque il momento in cui può lucrarsi? Mentre infatti il sacerdote pone la sacra Ostia nella lunetta, La copre con la sua persona, in guisa che è impossibile mirarla: poi, e specialmente quando La incensa, è già esposta: comincia il *tempo* dell'esposizione, essendo finito l'*atto*. Rispondiamo agevolmente che il tempo dell'*esposizione*, cioè dell'atto di esporre, dura pienamente fino al termine dell'incensazione, che è evidentemente l'atto integrante dell'esposizione, dopo il quale comincia ap-

punto il *periodo* dell'adorazione e esposizione solenne. Durante questo tempo si ha tutto l'agio di fare decorosamente quanto richiede la pia pratica: mentre non vediamo il decoro di ripetere cento e mille volte alzate o abbassamenti di capo, e aperture e chiusure d'occhi, come richiederebbe il *toties quoties*, che si vuole intendere nell'altra interpretazione, e che ricorda il celebre *toties quoties* nel bacio del Crocifisso! (1).

E in tal modo svanisce anche la difficoltà che ci si oppone, circa i *ciechi*, i quali possono lucrare l'indulgenza col solo dire le parole « Signor mio e Dio mio ». Non si restringe infatti l'indulgenza a un *attimo* inafferrabile se non con gli occhi, ma a un tempo breve sì, ma congruo, in cui anche i ciechi hanno agio ottimamente a percepire l'atto dell'esposizione, p. es., dai mottetti che si vogliono cantare durante l'atto, dal tintinnare del turibolo durante l'incensazione etc.

II.

Circa la immissione in massa, della quota differenziale per Dignità e Uffici.

Nel Capitolo di A. vige il sistema di massa comune, che va divisa in parti del tutto uguali fra i capitolari, anche se Dignità o Uffici. Per altro l'unica Dignità e il Canonico teologo hanno delle prebende separate, per quanto piccole: è però da notarsi che nella conversione dei beni, anche dette tenui prebende separate vennero convertite in cartelle del debito pubblico. Ora, concesso il recente supplemento, con in più l'assegno di L. 500 annue per la Dignità e pel Canonico teologo, questi si ricusano a immettere tale assegno nella massa, volendolo considerare come semplice impinguamento della loro prebenda separata. È ammissibile ciò?

La norma giuridica da applicarsi al caso è il n. IV del decreto *Ad tollendas*: « An quota peculiariter assignata Dignitatibus et Officiis immitti « debeat in massam communem capitularem in casu. *R.* In Capitulis ubi viget « systema praebendarum separatarum *negative*; in Capitulis vero ubi viget « systema massae communis *affirmative* ». È chiaro infatti che nei Capitoli ove vige, per dir così, il sistema *misto*, cioè in cui oltre la massa comune vi sono speciali prebende per qualche Dignità e Ufficio, dovrà seguirsi *pro rata* l'una e l'altra norma: ossia, per le prebende separate, l'assegno speciale *accederà* alle prebende cui si riferisce. Nè vale opporre che con questa soluzione *mista* si verrebbero a creare differenze anche tra Dignità e Dignità, p. es., se una Dignità avesse tale prebenda separata e un'altra Dignità non l'avesse; come nel caso proposto, in cui la prebenda si ha dal Can. Teologo, mentre non si ha p. es., pel Penitenziere. Ciò nulla implica: poichè tale differenza non è certo creata dall'attuale concessione del supplemento e assegno, di cui si disputa; ma sussisteva assai prima, dalla fondazione cioè di quelle pre-

(1) Per tale ragione siamo stati autorevolmente dissuasi dall'avanzare (come ci si suggeriva) domanda per l'estensione dell'indulgenza ad un vero *toties quoties* per tutto il tempo in cui l'Ostia *resta* solennemente esposta.

bende separate: niente dunque vieta, anzi tutto consiglia, che venga conservata anche nell'attuale concessione.

Occorre però fare una distinzione: atteso invero il fondamento giuridico del decreto *Ad tollendas*, che è il considerarsi detto supplemento e assegno quale restituzione del mal tolto nella soppressione o conversione governativa, sembra che debba attendersi anche al fatto se dette prebende separate furono convertite o no. Nella prima ipotesi la risposta procede *de plano*: poichè appunto, l'assegno speciale dovendo esser considerato come restituzione di tali beni prebendali soppressi, esso resta separato dalla massa come erano separate dette prebende se l'ipotesi nel caso proposto pienamente si verifica. Se invece le prebende separate, in un modo o nell'altro si sottrassero alla soppressione e conversione, in linea di stretto *diritto* la risposta dovrebbe esser negativa, ossia conforme a quella che si ha nel decreto *Ad dirimendas* per la quota curata, prebenda *conservata* e non soppressa: cioè in linea di giustizia dovrebbe ora agguagliarsi solo a quel che si percepiva per tal titolo *prima* dell'incameramento dei beni: ma ragioni di *equità* possono consentire che quel di più ora assorbisca gran parte e anche tutto il nuovo assegno speciale, dovendosi certo agguagliare quel di più — da conservare, non solo numericamente, ma anche sostanzialmente, nella medesima misura — al diminuito valore della moneta e alle accresciute necessità della vita.

QUESITI MINORI

15. - Il Vescovo della Diocesi di *X* anni or sono elevò l'elemosina delle Messe Manuali da lire *B* a lire *C* per le feriali, e da lire *C* a lire *D* per le festive; si domanda:

1° Il Capitolo Cattedrale della Diocesi *X con cura abituale*, è tenuto a corrispondere l'elemosina a tassa diocesana al Canonico *Arciprete Curato* presso di cui risiede la *cura attuale* e che celebra in Messa *pro populo?*

2° In caso affermativo, il Capitolo Cattedrale che ha corrisposto finora l'elemosina di lire 1.25 all'Arciprete Curato per le Messe *pro populo* è tenuto a rivalerlo dalla massa delle distribuzioni di quella porzione di stipendio per raggiungere da lire 1.25 a *B* e *C* per le feriali e da lire 1.25 a *C* e *D* per le festive.

R. Al 1° in genere, *negativamente*: cfr. can. 415, § 2, n. 1. — La consuetudine contraria però, nel caso, fa *presumere* indulto apostolico o legge di fondazione, di cui nel § 1. Se così è, cioè se fin qui il Capitolo ha corrisposto L. 1,25 per le Messe *pro populo*, e se *fin qui* l'elemosima sinodale era di L. 1,25, il Canonico Parroco può adire il Vescovo, perchè determini l'equo aumento di elemosina nel caso. Se invece avesse lasciato già passare l'occasione, ossia, se si è contentato di L. 1.25, quando l'elemosina sinodale era *maggiore*, allora i Canonici potrebbero opporgli il *qui tacet consentire videtur*, e il *quod semel placuit iam displicere non potest*. Ad ogni modo siamo fuori del diritto co-

mune e la cosa deve, tutt'al più, regolarsi con una *particularis conventio*, da approvarsi dal Vescovo.

Al 2°. *Provisum in primo*: e cfr. c. 417, § 3.

16. - *P.S.* Quando, per consuetudine, si seppellisce in cappella o chiesa benedetta, è egli necessario benedire ogni volta il sepolcro, o fossa, ovvero basta l'essere la chiesa benedetta pel culto?

R. Per i cemeteri, si fa distinzione: Se il cadavere si seppellisce senza nuova costruzione, non si benedice il loculo; se al contrario vi è nuova costruzione, si benedice. Può valere questo per le chiese o cappelle? Il luogo, sì, è sacro, ma non è specialmente benedetto per la sepoltura; allora sarà per lo meno opportuna la speciale benedizione.

17. - Un cimitero rialzato di un metro e mezzo con terra asportata dai campi vicini (per togliere i sortumi d'acqua) e di più ampliato di metri quadrati cento e più di terreno (già extra recinto) dovrà — almeno l'ampliamento — essere benedetto? o tutto di nuovo dovrà benedirsi?

R. Si applichi il principio: *Pars maior trahit ad se minorem*; nonchè i decreti della S. R. C. emanati circa le chiese, ispirati a quel medesimo principio. Se dunque la parte maggiore è l'antica, nulla vi è da fare. Così, quanto all'estensione; quanto poi alla elevazione del terreno, è più difficile il pronunziarsi; l'analogia, o meglio, la valutazione della parte aggiunta dovrà farsi a misura? E in caso affermativo, quale e quanta è la parte benedetta del terreno? Fino forse al centro della terra?...

18. - Il primo venerdì d'ogni mese si celebra la santa Messa esposto il SS.mo Sacramento, uso introdotto dal tempo di PP. Leone XIII. In una Diocesi d'Oriente il Vescovo, nuovo arrivato, meravigliandosi di questa pratica, la proibì dichiarandola contraria ai decreti.

Quid dicendum? È proibizione locale ovvero effettivamente i decreti esistono?

R. Circa l'esposizione, il Vescovo *utatur iure Codicis*, can. 1274, § 1.

Circa la Messa col SS.mo esposto, i decreti dicono che è proibita, fuori di indulto, *consuetudine legitimata*, necessità.

19. - Questo paese appartiene per la parte ecclesiastica a due diocesi, a quella metropolitana di Capua ed a quella di Caserta, che è suffraganea di Capua. Ora avviene che nelle esequie dei figliani delle parrocchie appartenenti alla diocesi di *Caserta*, spesso viene invitato questo Capitolo Collegiale, che appartiene alla diocesi di *Capua*. Ma esso pretende la precedenza sui parroci di Caserta, sicchè questi sono costretti ad accompagnare il cadavere dei propri figliani solo dalla casa del defunto alla propria parrocchia, lasciando poi che il Capitolo l'accompagni fin fuori le mura.

R. A norma del c. 409, § 2, sembra che il Capitolo reclami a buon diritto la precedenza anche fuori della sua diocesi. Se infatti possono reclamarla i capitolari che la rappresentano, *a fortiori* il rappresentato.

20. - Il lunedì dopo la IV domenica, un Capitolo per dare l'impressione che si fa l'ufficio pro *Animabus* e dare la limosina delle Messe stabilite negli uffici, recita pubblicamente le Lodi dei Morti, senza il Matutino e senza notturno. Si può?

R. Nella pubblica recita le Lodi non possono separarsi dal Mattutino; ma ciò sembra doversi osservare nella recita obbligatoria; per un officio *ad*

libitum non troviamo difficoltà. Veramente il Rituale Romano riduce l'ufficiatura dei morti, anche ad un solo Notturno, ma nulla dice circa il potersi ammettere le sole Lodi. Meglio sarebbe stare al Rituale, e in caso di ufficio ridotto (toccherà all'Ordinario regolare la cosa), dire un solo Notturno. Si ammette perfino la recita del Vespro dei morti la mattina. Quanto alle elemosine e modo di erogarle, veda l'Ordinario.

BREVI RISPOSTE

18. - Il disposto della Commissione Centrale Pontificia per l'Arte Sacra in data 1° dicembre 1925 n. 19: «Non si dimentichi mai che la dignità ed il decoro della Chiesa e degli altari esigono: l'eliminazione d'ogni inopportuno ornamento posticcio come fiori e palme *di carta*, di latta colorata ecc.» si riferisce, com'è chiaro, ai fiori di latta, carta e simili volgarità, nè lede affatto il Cerimoniale dei Vescovi, che al lib. I, c. 12, dice: «*Vascula* cum *flosculis*, frondibusque odoriferis *seu serico confectis* studiose ornata adhiberi poterunt». Ben dice in proposito il P. Cappello: «flores, quantum fieri potest, sint naturales: attamen permittuntur etiam artificiales praesertim serico contexti, dummodi sive materia, sive arte decenes omnino sint». In proposito si veda la *Rubrica* circa il tener libera la mensa degli altari. E circa i vasi di fiori e piante, specialmente con radici, si elimini l'inconveniente dell'acqua che o si riversi o imputridisca, e *si possibile erit* degli animali, ecc.

E si osservi pure quanto si è dalla S. Sede decretato circa il «Sepolcro» — il che deve valere per tutte le circostanze — che non si trasformi l'altare in un *viridarium*.

19. - Le Costituzioni che raddoppiano o triplicano la puntatura per gli assenti al coro *in Missis pontificalibus*, non essendovi altri dati, vanno interpretate strettamente *ut in odiosis*, in guisa cioè da comprendere i pontificali solenni in cui il Vescovo *celebra*, non le funzioni, anche Messe solenni, in cui il Vescovo *assiste* soltanto.

20. - Circa le chiese in cui *possa* con sola licenza del Vescovo conservarsi il SS.mo Sacramento, è abbastanza chiaro il can. 1265, § 1, 2°; e circa il rispetto dovuto, anche nell'orario alle funzioni parrocchiali, cfr. can. 482, 609, § 3, 716, § 1, 1171.

21. - Negli accompagni funebri il *canto* dei salmi, di cui nel *Rit. Rom.* può certo non esser continuato, permettendosi il congruo riposo, e può consistere nella recita *recto tono* a voce spiegata e uniforme, essendo anche questo un canto.

Gli indulti concessi dalla S. Sede riguardo al servizio corale delle feste soppresse, se anteriori al *Motu proprio*, 11 luglio 1911, non possono, per intuitiva ragione, valere delle feste soppresse in forza di esso, nè tampoco in forza del can. 1247; se invece sono posteriori al *Motu proprio* o al Codice, valgono certamente anche per esse.

22. - È un abuso deplorevole, che il Vescovo, assistendo in cappa magna alla Messa solenne (e lo stesso dicasi dei canonici, e specialmente di quelli che lo assistono), si metta a leggere privatamente l'ufficio divino o anche un libro pio. Sappiamo

che l'abuso è purtroppo esteso, anche ove meno si dovrebbe, ma ciò non ci basta a mutar parere!

23. - Il Vescovo, anche in mozzetta e rocchetto, non può ritenere il tabarro o mantellone violaceo, nell'assistere in coro, o tanto meno nel turificare il SS.mo. All'incomodo temuto di salute può certo provvedersi altrimenti.

24. - Il celebrante e gli assistenti, quando il Vescovo genuflette al faldistorio per assistere alla Benedizione del SS.mo Sacramento, *devono* recedere dal mezzo dell'altare.

25. - Un canonico effettivo che, rinunziando, ha chiesto e ottenuto di esser nominato canonico *ad honorem* del medesimo Capitolo, conserva bensì tutte le insegne e privilegi di cui godono gli altri canonici, senza distinzione; ma non può riserbare alcuna precedenza sui canonici effettivi, ostando il can. 408. Nell'uso dei pontificali (se ne fruisce il Capitolo) deve rispettare i diritti altrui. Quanto al *diritto* di essere associato, in morte, dal Capitolo e dal Seminario, anche se, nella fattispecie, non possa dirsi uno stretto diritto (*ius stricto sensu*) sarebbe certamente odioso e inumano non riconoscerglielo.

26. - Il Celebrante non può dare la Comunione avanti o dopo la Messa cantata sì da vivo che da morto, neppure *data rationabili causa* (*S. R. C.*, n. 4177); dovrà dunque darsi o da altri, oppure *prima* di assumere o dopo spogliati i paramenti della Messa.

27. - Il popolo che assiste alla *Via Crucis* guadagna le indulgenze anche *senza cambiar posto* da una stazione all'altra, col solo genuflettere e alzarsi dal suo luogo, *volgendosi però man mano verso le stazioni*. Si può ben dire che così si fanno distinte visite a distinti luoghi.

28. - Se l'Ordinario non ha motivi speciali di opporvisi, può esporsi una Croce su cui siano rappresentati (*tutti?*) gli strumenti della Passione.

29. - Circa il canto del *Libera* lungo il percorso funebre dalla Chiesa al cimitero, anche da parte del cappellano d'una Confraternita, v'è il decreto n. 3644 S. R. C.: *Sustineri potest, dummodo turpis lucri causa non fiat.*

30. - La funzione del 2 novembre non è di stretto diritto parrocchiale, nè può il parroco proibirla a una Confraternita se non turba la funzione parrocchiale, a norma del can. 482, 716, § 1, ecc.

31. - È vietato suonare l'organo durante il canto del Passio, come durante il canto degli uffici delle *Tenebre*. Circa l'obbligo di *coscienza* di eseguire il canto gregoriano nelle funzioni ecclesiastiche, ha già provveduto il noto *Motu proprio* di Pio X, che i suoi Successori hanno singolarmente confermato.

32. - 1° Nel tempo quaresimale le rubriche inculcano togliere i fiori dagli altari, eccetto qualche domenica, ecc. Tra gli altari, e massime il maggiore, vien compreso certamente l'altare della perenne conservazione dell'Eucaristia, anche avente una cappella a parte.

2° Non è lecito dare ai fiori artificiali una custodia di vetro sotto foggia di campane di cristallo per preservarli dalla polvere, ecc., ciò sa troppo del profano: nè è il caso da paragonare a quello del vetro che si può tenere avanti alle *immagini*, per proteggerle.

3° Tra i fiori artificiali si permettono anche quelli non fatti di *seta* ma di porcellana o di metallo colorato, poichè se il Cerimoniale dei Vescovi accenna la seta, si deve intendere come portata ad esempio: si badi però alla serietà e alla decenza.

33. Per *se* i canonici di nuova erezione godono gli stessi diritti e hanno gli stessi doveri dei canonici di più antica fondazione; ma in *limine erectionis* possono stabilirsi delle restrizioni che debbono assolutamente osservarsi, anche per quanto riguarda la precedenza: cfr. can. 408 «salvis peculiaribus statutis, *consuetudinibus*, ecc.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Sul R. «Placet» ai religiosi nominati Parroci.

Circolare del Ministro di Giustizia e Culti, 19 marzo 1927, ai Procuratori Generali sulla concessione del R. «Placet» a sacerdoti regolari (1).

«Come è noto all'Eccellenza Vostra, con circolare 29 ottobre 1886, per assicurare la esatta sorveglianza delle leggi di soppressione degli Ordini Religiosi fu disposto per il rilascio del R. «Placet» alle provvisioni ecclesiastiche di nomina a titolare di benefici parrocchiali ex-monastici, occorresse la presentazione da parte degli interessati del rescritto di secolarizzazione.

«Tale disposizione è stata in seguito estesa alla autorizzazione del R. «Placet» alla nomina di sacerdoti religiosi, alle parrocchie anche non ex monastiche e altresì all'ufficio temporaneo di economi spirituali. I motivi che inspirarono quella circolare, se si spiegano con le condizioni della vita politica dell'Italia nell'epoca nella quale essa fu emanata, non sembrano sussistere oggi, mutato come è profondamente lo spirito dei tempi e dopo le prove avute della leale osservanza da parte del clero delle leggi dello Stato.

«Dispongo pertanto che d'ora innanzi non si richieda più la presentazione del rescritto di secolarizzazione perpetua per concedere ai termini del R. Decreto 6 marzo 1920, n. 642, la sovrana placitazione ai provvedimenti dell'autorità ecclesiastica che nominano sacerdoti regolari a titolari, oppure soltanto ad economi spirituali di benefici parrocchiali, siano questi ex-monastici o no.

«Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

«*Il Ministro*: Rocco».

(1) Con questa circolare il Ministro della Giustizia abolisce un provvedimento che ormai costituiva una inutile sopravvivenza delle antiche disposizioni di soppressione degli Ordini religiosi. Trattasi del rescritto di secolarizzazione imposto agli investiti di beneficio appartenenti a Congregazioni religiose soppresse per poter conseguire il R. assenso alla nomina. Infatti per gli antichi ex-religiosi la disposizione costituiva ormai un anacronismo, perchè dal 1866 sono ormai trascorsi 60 anni, ed è a ritenere che nessuno dei religiosi allora viventi aspiri oggi ad alcun beneficio. Pei nuovi sacerdoti religiosi, la secolarizzazione non si poteva comprendere, se non come una incompatibilità, che non avrebbe più ragione di sussistere, dopo che le leggi civili non riconoscevano l'esistenza di ordini religiosi. Ma la circolare si ispira a concetti più elevati, riconoscendo essere mutato lo spirito dei tempi e perciò inutile restrizione il distinguere fra clero secolare e regolare, con grave ostacolo alla libera designazione dell'autorità ecclesiastica nel conferimento dei benefici. (*Contenzioso Ecclesiastico*).

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del S. Pontefice. — Con Breve *De regulari Religiosorum* del 20 luglio 1926, il S. P. ha definitivamente approvate le Costituzioni dell'Ordine Ospidaliere di S. Giovanni di Dio (Fate-bene-fratelli): la prima approvazione fu data da Paolo V, il 15 aprile 1617; una seconda l'ebbero sotto Leone XIII, il 30 agosto 1890; ora, dopo la riforma a norma del Codice, vengono di nuovo approvate: seguono la Regola di S. Agostino [*A. A. S.*, XIX, 176].

Con altro breve *Incliti O. S. B.*, del 13 agosto ha eretto in Basilica minore la chiesa abbaziale del celebre monastero di S. M. ad Lacum, nella Diocesi di Treviri, la cui fondazione risale al sec. XI [ib. 179].

Lettere Pontificie. — Sono state pubblicate le seguenti lettere del S. Padre: *16 Novembre 1926*: all'Episcopato Portoghese, in risposta della lettera comune data dal Concilio Nazionale: non contiene però alcun accenno particolare [*A. A. S.*, XIX, 131]. — *29 Novembre 1926*: a Mons. B. Aloisi-Masella, Nunzio Apostolico nel Chile nominandolo Legato pontificio per incoronare la Madonna del Carmine in Santiago [p. 132]. — *6 Dicembre*: a Mons. Quilliet, Vescovo di Lilla, per congratularsi delle feste giubilari che si preparano pel 50° della fondazione della locale Università Cattolica, di cui il Vescovo è Cancelliere [p. 133]. — *26 Dicembre 1926*: al Card. Ascalesi, nominandolo Legato Pontificio per la consacrazione della metropolitana di Siracusa, restaurata testè, e dedicata ora a Cristo Re: vi si nota bellamente come essa sorga su le rovine d'un tempio a Minerva, di cui ben può prender le veci Cristo, che è la vera divina Sapienza la quale ha rinnovato la faccia della terra [p. 181]. — *20 Febbraio 1927*: all'Episcopato czeco-slovacco, in risposta alla lettera collettiva speditagli dalla conferenza del novembre superiore. È un importantissimo documento, che si riconnette per molti riguardi, a quello inviato poc'anzi ai Vescovi slavi in genere [cfr. *M. E.*, 1927, p. 93]. Ivi commemora la sorda persecuzione che quel governo ha mosso al clero e alla Chiesa cattolica per favorire lo scisma sotto lo specioso nome di Chiesa nazionale, in occasione della famigerata commemorazione di Giovanni Hus: dichiara però il S. P. che se ha dovuto per questo richiamare il Nunzio Apostolico, non conserva alcuna animosità verso il governo, ed è pronto a riallacciare le relazioni ufficiali, appena abbia qualche garanzia contro il ripetersi di tali incresciosi incidenti. In modo speciale esorta l'episcopato a favorire l'incremento del clero, indicando i mezzi pratici per coltivare le vocazioni e per migliorare i Seminari. Approva e fa suo il proposito della istituzione in Roma di un grande Collegio di perfezionamento per quel clero, da intitolarsi al Neponuceno, pel quale concede un'area pontificia presso S. Giovanni in Laterano [ib. p. 134]. — *10 Marzo*: al Card. Mistrangelo, arcivescovo di Firenze, nel suo giubileo sacerdotale: alle lodi che di lui già fece in occasione del XXV d'episcopato, aggiunge ora

speciale encomio per quanto l'E.mo ha saputo fare per la gioventù studiosa, specie del Seminario [182]. — *3 Aprile*: a Mons. Beauvain de Beausejour, Vescovo di Carcassona, pel XXV d'episcopato, di cui loda il fedele attaccamento alla S. Sede [183]; e nella stessa occasione a Mons. Burton, Vescovo di Clifton: speciale encomio per la riforma degli edifici curiali, dell'archivio e dell'episcopio [184].

Circoscrizione ecclesiastica. — Mediante la bolla *Pastoris Aeterni* del 3 agosto 1926, il S. P. ha creato una nuova diocesi negli Stati Uniti, cioè quella di *Amarillo*, distaccando il territorio dalle vicine diocesi di Elpaso, Dallas e S. Antonio del Texas, la quale ultima viene contemporaneamente elevata a metropolitana [169]. Con altra *Inter praecipuas* del 17 gennaio 1927, ha creato una nuova provincia ecclesiastica nel Brasile, cioè di Florianopoli, nello Stato di S. Caterina, dividendo il territorio di questo Stato in tre parti: l'attuale diocesi di Florianopoli, elevata a metropolitana con 50 parrocchie, le due nuove diocesi di *Lages* (6 parr.) e di Joinville (18 parr.); a cattedrale di Joinville è eretta la chiesa delle Allegrezze di Maria SS., a cattedrale di Lages, quella di S. Francesco Saverio [172].

Con Breve del 14 dicembre al Vicariato apostolico dell'Uellè orientale nel Congo Belgico è stato cambiato il nome in quello di *Niangara* [130]. Con altro del 3 febbraio, la Prefettura apostolica del *Kong-moon*, in Cina, è stata elevata a Vicariato apostolico [130].

Con decreto concistoriale del 12 marzo 1927 le due parrocchie di S. Sisto di Ioppolo, e di S. M. di Molochio, appartenenti alla arcidiocesi di Reggio Calabria, ma incastrate nel territorio, rispettivamente delle diocesi di Nicotera e di Oppido Mamertino, vengono distaccate da Reggio e attribuite alle rispettive diocesi entro i cui confini già si trovano [189].

Nuovi Vescovi. — 3 marzo: Mons. Giovanni Batt. Della Pietra, friulano, della C. di G., Arciv. tit. di Calcedonia (già titolo del compianto Mons. Andrea Caron) e Delegato Apostolico in *Albania*; 4 id.: Mons. Alfonso Archi, arcivescovo vescovo di *Cesena*; 14 id.: Mons. Giovanni Bargiggia, già parroco del Rosario in Milano, vescovo di *Caltagirone*; 16 marzo: Mons. Giovanni Alessio Chambon, arciv. di Tokio; 25 marzo, Mgr Matteo Cullen, vescovo di *Kildare* e *Leighlin* (Irlanda); 29: Mgr Giovanni Sproll, vescovo di *Rottenburgo;* 13 aprile : Mgr Luigi Adriano Diaz, vescovo di *Calì* (Bolivia); 18 id.: Mgr Michele Memelhaüer, vescovo di *S. Ippolito* (Austria); 22 id.: Mgr Giacomo G. Sancho, già vesc. di Tuguegarao, vescovo di *Nueva Segobia* (Filippine); Mgr Adalberto Sobral, vesc. di *Barra* (Brasile); Mgr Ferdinando Taddei, della Congr. della Missione, vesc. della nuova diocesi di Jacarézinho (Brasile); 29 id.: Mgr Giovanni Rodié, vesc. di Aiaccio.

Nomine Pontificie. — Registriamo in ordine di tempo: Card. Sincero, *membro della S. C. degli Affari eccles. straordinari;* Mgr Pietro Pisani, *Consultore della S. C. di Propaganda Fide*; Mons. Nicola Giannattasio, arcivescovo tit. di Pessinonte; i Rmi P. Stanislao dell'Addolorata, Consultore generale

dei Padri Passionisti; P. Guglielmo Jazzetta, dei Carmelitani; P. Balduino Bedini, della Congregazione Cistercense Italiana; P. Giuseppe Hickey, Assistente generale dell'Ordine Eremitano di Sant'Agostino; P. Bertrando Kurtscheid, O. F. M.; P. Timoteo da Hechingen, Cappuccino; D. Gerardo Oesterle, O. S. B.; P. Antonio Bolognini, dei Minori Conventuali, *Consultori della Sacra Congregazione dei Sacramenti*; Card. Cerretti, *Membro della S. C. dei Riti;* Cardd. Cerretti e Capotosti, *Membri della S. C. per la Chiesa d'Oriente*; P. Pancrazio Kandjuk, basiliano ruteno, *Consultore della medesima*; Mgr Lorenzo Schioppa, *primo Internunzio Ap. in Lituania*; D. Salvatore Natucci, *Assessore e Sottopromotore della Fede, nella S. C. dei Riti*; Card. Boggiani, *Membro della S. C. dei Religiosi*; Mgr Angelo Sinibaldi, *Consultore della medesima S. C.*; Mgr Giorgio Caruano, *Internunzio Ap. nella Rep. di Haiti.*

Necrologio. — Sono defunti: 17 marzo: Mons. Guglielmo T. Russel, vescovo di *Charleston*; 18 id.: Mons. Leopoldo Schuster, vesc. di *Seckau*; 24 id: Amilcare Tonietti, arciv. tit. di Triana; 28 id.: Mons. Giuseppe Medardo Emard, arciv. di *Ottawa*; 14 aprile: Mons. Giuseppe Hoaer, vesc. di *Ardagh* (Irlanda).

RECENSIONI

Bougaud mons. E, vesc. di Laval, *Il Cristianesimo e i tempi presenti.* Nuova traduzione su la X edizione francese con note, del P. Ottavio Principe S. J. Vol. I: La Religione. Torino, Marietti, 1926. In 8° picc. di p. 600. L. 15.

Dice giustamente il traduttore che un semplice confronto tra il testo francese e l'edizione italiana precedente bastava a mostrare tutto il bisogno di una nuova versione: parecchie pagine, e delle più belle, erano state saltate a piè pari inesplicabilmente. Inoltre il tono antiquato e la veste italiana non troppo bella, ci facevano preferire la lettura dell'originale. Eppure l'opera del Bougaud, a differenza di tanti libri francesi, si confaceva tanto anche al nostro gusto, e ai nostri tempi. Era una esposizione del cristianesimo fatta veramente col cuore, con una profonda meditazione, e rivestita di finissima arte, che anche il più schifiltoso letterato poteva e doveva apprezzare, e che rapiva le turbe alle quali il Bougaud ne aveva apprestata per prima la sostanza in forma di quaresimali. Ottimo pensiero, dunque, quello del P. Principe, di intraprenderne una nuova traduzione: e noi vediamo dall'opera stessa, quanto cuore, quanta riflessione, quanto gusto artistico vi abbia saputo mettere da parte sua. Il bel *profilo* che ha dettato dell'Autore, le note sobrie e frequenti di cui l'ha corredato per adattarlo a tutte le intelligenze, e a tutte le esigenze dei nostri tempi, attestano anche a chi già non la conosce la sua rara competenza, che lo aiuta pure, qua e là, a correggere e temperare certe espressioni dell'Autore. Ci sia dato presto di poter giudicare l'opera compiuta!

Cantono can. dott. Alessandro, *Nuovissimo Mese di Maggio.* Prediche e Meditazioni. Torino, Marietti. 1926. In-8°, p. VIII-160. L. 5.

Son trentun discorsi sulla Madonna pel mese di maggio e per qualunque altra

circostanza mariana. I soggetti riguardano punti notevoli dei misteri e della vita della Vergine SS. come ci è narrata dal Vangelo, quali il preannunzio dei Profeti, la Concezione Immacolata, l'Annunciazione, la vita a Nazareth, le nozze di Cana, la Passione del Signore. Riguardo a tali tratti della vita di Maria, i sobri cenni evangelici bastano all'Autore per illustrare in modo pieno e naturalissimo i fatti e le verità più consolanti che formarono di Maria la primogenita fra le creature.

Un insieme di discorsi snelli, precisi e succosi, in ognuno dei quali il tema è presentato in modo spiccio, poi sviluppato in tre punti, tre pensieri ben chiari e scolpiti, che al meditante e al predicatore offrono il campo a maggiori ampliazioni. Lo stile è facile e in pari tempo elegante: i periodi sono brevi e leggeri. Tutto ciò rende la lettura dilettevole e quindi molto proficua.

FALLON dott. prof. VALERIO, S. J., *Principî di Economia Sociale*. Traduzione sopra la terza edizione belga con modifiche ed aggiunte in rapporto all'Italia per cura del dottor Alessandro Cantono. Torino, Marietti, 1926, in-8° gr., p. xx-482. L. 25.

Molti lo cercavano, un libro bello, facile, sicuro, che mettesse al corrente della dottrina sociale cristiana. P. Fallon, che si è specializzato in questi studi ha composto un trattato veramente modello.

I libri esistenti finora, per un verso o per l'altro, lasciavano a desiderare. Il Biederlack è schematico. Nell'Antoine la parte strettamente economica pareva un po' sacrificata; il Trattato del Prof. Toniolo è per pochi; quello del Can. Dottor Cantono, troppo breve sebben prezioso.

D'altro canto ci sono oggi questioni nuove, come la nazionalizzazione di certe industrie, le allocazioni famigliari, la congestione delle aziende industriali, la partecipazione agli utili con azioni di lavoro. Importa conoscerle ed esaminarle secondo la nostra dottrina. Ciò ha fatto il Fallon il quale ha seguito l'ordine tradizionale — il migliore — nella trattazione che comprende perciò la produzione, la distribuzione, lo scambio ed il consumo dei beni. Dà uno sguardo infine alla storia della scienza economica e tocca della scuola sociale-cristiana. Il tutto esposto con *ordine, chiarezza, precisione, larghezza di vedute.*

Non vi ha questione che sia trascurata e chi medita e studia queste pagine, può acquistare una vera coltura sociale, quella che occorre ai giovani, a tutti.

Il Can. Dott. Cantono ha tradotto il bel volume del Fallon con cura. Vi ha aggiunto numerose note relative alla economia italiana, alle nostre condizioni. Quindi il libro è completo e merita che lo sforzo dell'editore e del traduttore sia apprezzato sul serio.

REGATTIERI dott. LORENZO, Terziario Domenicano, *La Vita della Vita*. Abbozzo di Apologetica Eucaristica. Due vol. in-8°, di complessive p. 1030. Torino, Marietti, 1927. L. 36.

È una succinta *Somma Eucaristica*: Dogma, storia e difesa del Dogma, Liturgia, Letteratura ed arte Eucaristica, il Culto dell'Eucarestia dalle sue origini e nel suo sviluppo attraverso i secoli, sino agli Ordini, alle Associazioni, ai Congressi che lo glorificano; l'Eucarestia alimento delle virtù di vita; tutto quello che nell'innumerevole bibliografia intorno al Mistero dei misteri fu pubblicato, dai Padri della Chiesa sino ai più recenti scrittori, è raccolto in quest'opera preziosa in sintesi limpidissima e in un tutto armonico che avvince il pensiero e accende il cuore di fervorosa pietà verso Gesù Ostia, vita della nostra vita.

In questa piccola *enciclopedia eucaristica*, vi è una miniera di dottrina e di pietà, a cui attingeranno con immenso vantaggio non solo i giovani studiosi e le persone colte, a cui è particolarmente diretta, ma il clero tutto, che ci troverà

– specialmente in occasione di tridui, di ttavari, di congressi eucaristici — un rontuario di predicazione, chiaro, or- anico, completo, risparmiando tempo e atica per ricercarlo in opere diverse.

L'Editore Marietti ha dato ai due vo- umi che la contengono, una veste tipo- rafica accuratissima arricchita da nu- nerose e geniali xilografie artistiche.

Chiocchi dott. don Mattia, *Un libro per tutti.* Prontuario Sacro-Profano educativo ed istruttivo, con citazioni di varii autori commentate ed illustrate, per uso di ogni genere di persone. Vol. II, Lettera C. In-4° picc. a due colonne. Torino, Marietti, 1927, p. 712. L. 35.

Non conosciamo il I Volume che contiene gli articoli raggruppati sotto le lettere **A** e **B** pag. 600, e come ci scrive l'A., si *esaurì in brevissimo tempo.*

Pur con le inevitabili mende di un'opera li tanta mole la sua utilità pratica è ier tutti! Coloro che hanno il dovere di parlare in pubblico, apprezzeranno il va- ore di questo « Lessico di Varietà » che là loro il modo senza fatica e svolgendo oche pagine, di aver sottomano al mo- nento giusto quanto si è detto, scritto e aputo intorno ad un qualsiasi deter- minato argomento. Il predicatore, il con- ferenziere, lo studioso, vi troveranno sen- enze, proverbi, detti, notizie storiche e cientifiche, economiche, sociali, e poi an- ora versi, articoli di giornali e di ri- iste, episodi ed aneddoti: tutto insom- na ciò ch'è adatto per arricchire un di- corso od una predica, per formare il nu- leo principale di una conferenza o di n articolo. Ecco un breve indice delle naterie contenute nei volume: Caducità elle cose umane — Calunnia; Mormora- ione — Calvario — Campane; Campa- ile; Cupole; Orologio — Camposanto; Cimitero; Tombe; Sepolcri — Canoniz- azioni; Beatificazioni — Carattere — Carità verso il prossimo — Carta; Pen- na; Inchiostro — Casa; Famiglia — Ca- stità; Pudicizia — Catacombe; Cimiteri dei primitivi Cristiani — Catechismo; Dottrina Cristiana — Caterina (Santa da Siena) — Cattedrali — Cattolicismo; Cristianesimo — Causa; Effetto; Prin- cipio; Fine — Celibato; Verginità — Ce- nacolo — Cèsari (Giudizi vari sugli scritti di Antonio) — Cibo; Bevanda; Sobrietà; — Cielo; Terra; Acqua; Fuoco; Mare; Marinaio — Città principali d'Italia — Civiltà; Progresso; Invenzioni; Scoperte — Colpa; Delitto; Castigo; Pena; Pre- mio — Compagnia; Conversazione — Compassione; Crudeltà — Concilio (Ori- gine e Storia del) — Concistoro (Origine e Storia del) — Conclave — Concordia; Unione; Discordia — Confessione Sacra- mentale — Congressi Cattolici — Consi- glio; Consigliere — Consuetudine; Usanza — Coscienza; Rimorso; Scrupolo — Co- stanza; Perseveranza; Incostanza; Volu- bilità; — Costumanze varie Religiose — Costumi — Chierico; Prete — Chiesa Cat- tolica — Chiostro; Convento; Monastero; Vita Religiosa — Clemenza; Misericordia — Cristiano; Cattolico — Critica; Satira — Croce; Crocefisso — Culto Cattolico; Sacre Cerimonie; Liturgia.

Terrile sac. prof. Filippo, *La Bibbia spiegata al popolo.* Nozioni sui libri della S. Scrittura con la versione italiana dei paesi scelti in relazione specialmente con la Liturgia. Vol. in-8°. p. xii-320. Torino, Marietti, 1927. L. 10.

Il titolo dice chiaramente lo scopo del libro. L'A. dopo una breve e chiara introduzione generale, prende a trattare Libro per Libro tutta la S. Bibbia dal *Genesi* all'*Apocalisse*, e di ciascun Libro incomincia col fare la storia, indi col dare in succinto l'argomento di cui tratta ed il significato morale storico e profetico; infine ne traduce e presenta i brani migliori, scegliendo a preferenza tutti quelli che essendo stati trasportati nel Divino Ufficio e nella Liturgia della Messa, sono più alla portata del popolo e in certo qual

modo hanno pure un valore pratico per la vita del Cristiano. Così egli si sofferma specialmente ai Libri Poetici come quelli che ricorrendo in ogni occasione nella liturgia della Chiesa, più ne è necessaria la conoscenza nella nostra lingua, affinchè il popolo che partecipa alle funzioni religiose, ripetendo le preghiere sempre così sapientemente appropriate alle circostanze che la Chiesa mette in bocca ai suoi ministri, sappia comprenderne l'alto significato e ne possa trarre il maggior profitto spirituale.

Lucca mons. Giovanni, *Storia della Chiesa*, a uso delle scuole teologiche. Vol. I: Dagli inizi a Carlo Magno. Milano (23). Soc. An. Ist. Ed. Scientifico (Via Monte Napoleone, 35), 1927. In-8°, di p. 400. L. 25.

Il libro ci sembra adempire sufficientemente la scopo propostosi dall'A., di dare agli alunni dei nostri Seminari una traccia per seguire utilmente le lezioni da farsi in scuola, durante il quadriennio del corso teologico. La distribuzione della materia è ben fatta, e dove è necessario sacrificare l'ordine logico o il cronologico, giustamente si attiene al primo. L'illustrazione delle singole parti è bastevole per l'intento prefisso e non manca di corrispondere al giusto concetto che l'A. si è fatto della storia ecclesiastica come *apologia vivente* della Chiesa (p. 6). Negli sguardi sintetici, specie nell'introduzione generale, si scorge abbastanza l'abilità oratoria dell'A., al quale non si può non perdonare di averla sfoggiata ove più ne sentiva sollecitato il suo interessamento. Crediamo però che, come metodo, molte cose benissimo dette dalla cattedra, non figurino bene in un manuale, che vuole necessariamente essere sfrondato dalle riflessioni soggettive, e meglio rifornito dei dati oggettivi attinenti alla *storia*; e questi, a nostro parere, sono già di per sè soli in sì copiosa dovizia, che non richieggono raffazzonamenti da discipline ausiliarie, come, p. es., la patrologia, che formano oggetto di insegnamento a parte, e hanno già speciali manuali nelle scuole teologiche. Buona è l'esecuzione tipografica, sebbene non del tutto scevra da errori, facilmente correggibili.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.